

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 794/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 795/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventinovesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 3
- Regolamento (CE) n. 796/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 237ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87 5
- Regolamento (CE) n. 797/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 201ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 6
- Regolamento (CE) n. 798/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 799/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli** 11
- Regolamento (CE) n. 801/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98 53

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 802/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98	54
Regolamento (CE) n. 803/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	55
* Regolamento (CE) n. 804/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽¹⁾	58
* Regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile	64
* Regolamento (CE) n. 806/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 881/98 recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate	67
* Regolamento (CE) n. 807/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, recante, a seguito dell'introduzione dell'euro, misure transitorie per il finanziamento delle ispezioni e dei controlli ai sensi della direttiva 85/73/CEE	68
* Regolamento (CE) n. 808/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2148/96 per quanto riguarda l'allegato III	70
Regolamento (CE) n. 809/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di aprile 1999 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo	73
Regolamento (CE) n. 810/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	74

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 791/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato (GU L 101 del 16. 4. 1999)	77
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 794/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in
particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede,
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali
multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in
base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-
portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi
precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori
forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella
riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 aprile 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	82,4
	204	49,1
	999	65,8
0707 00 05	052	114,3
	999	114,3
0709 10 00	052	86,4
	220	107,2
	999	96,8
0709 90 70	052	81,4
	204	94,5
	999	88,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	43,4
	204	41,8
	212	60,5
	600	66,5
	624	49,8
	999	52,4
	0805 30 10	052
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	35,7
	039	108,6
	388	71,1
	400	79,3
	404	94,3
	508	79,4
	512	82,3
	524	68,6
	528	69,3
	720	108,6
	804	106,1
	999	86,8
	0808 20 50	388
512		66,5
528		72,2
999		67,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 795/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 1999

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventinovesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,
considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro

concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventinovesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventinovesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq 82\%$		95	91	95	91
	Burro $< 82\%$		92	88	—	—
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	105	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

REGOLAMENTO (CE) N. 796/1999 DELLA COMMISSIONE**del 16 aprile 1999****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 237ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 237ª gara effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 1589/87, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 13 aprile 1999, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 146 del 6.6.1987, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 797/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 1999

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 201ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; che occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 201ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 117 EUR/100 kg,
- cauzione della destinazione: 129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 798/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 1999
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e ripristinati e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 ⁽⁵⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;
considerando che il regolamento (CE) n. 549/1999 ⁽⁶⁾, della Commissione ha sospeso gli acquisti di burro in taluni Stati membri; che, dalle informazioni sui prezzi di

mercato, si desume che in Germania, Italia, Irlanda, Spagna, Paesi Bassi e Portogallo non è più soddisfatta la condizione prevista all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1547/87; che occorre pertanto adattare l'elenco degli Stati membri cui si applica la sospensione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Grecia, Francia, Lussemburgo, Austria, Finlandia, Svezia, Irlanda del Nord e Gran Bretagna.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 549/1999 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 78 del 20.3.1987, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 144 del 4.6.1987, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 66 del 13.3.1999, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 799/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 1999
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2261/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regola-

mento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1.


⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Apparecchio composito che comprende in un unico corpo i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — telefono, — segreteria telefonica digitale, — modem (33,6 Kbps), — unità di elaborazione con processore di 48 MHz, 4 MB di ROM (12 MB al massimo) e 4 MB DRAM (32 MB al massimo), — schermo a colori (8" 640 × 480 VGA, schermo sensibile a stimoli tattili), — tastiera con pulsante di spostamento del mouse, — interfacce: POTS (2), RNIS, Ethernet nonché punti di connessione paralleli e di series. <p>Le funzioni sono le seguenti: telefonia, segreteria telefonica, ricetrasmittenza di messaggi sotto forma elettronica (per esempio telefax, posta elettronica) per mezzo di una linea telefonica, accesso ad Internet, realizzazione di differenti programmi informatici (elenco telefonico, trattamento di testo, calendario).</p> <p>Vedi illustrazione A (*)</p>	8517 50 90	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI, dalla nota 5.E. del capitolo 84, nonché dal testo dei codici NC 8517, 8517 50 e 8517 50 90.</p> <p>La funzione principale di questo apparecchio composito è la telefonia via cavo.</p> <p>Poiché nessuno dei due componenti principali (telefono e apparecchio per la telecomunicazione con sistema di linee digitali) conferisce al prodotto un suo carattere essenziale, si applica alle sottovoci la regola generale 3c per l'interpretazione della nomenclatura combinata.</p>
<p>2. Veicoli nuovi a quattro ruote, con motore diesel di 928 cm³ di cilindrata, con peso a pieno carico di 1 800 kg, le cui dimensioni approssimative 2,7 m (lunghezza) × 1,4 m (larghezza). I veicoli dispongono di una cabina guida scoperta provvista di un sedile per 2 persone (conducente incluso) e di un'area di caricamento scoperta le cui dimensioni sono di circa 1,2 m (lunghezza) × 1,4 m (larghezza).</p> <p>La capacità di caricamento è di circa 900 kg. L'area di caricamento si può inclinare per mezzo di un dispositivo idraulico. Il veicolo è munito di un dispositivo di attacco per rimorchi nonché di una presa di forza. Lo spazio riservato alle persone è più piccolo rispetto all'area di caricamento.</p> <p>Vedi illustrazione B (*)</p>	8704 21 91	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8704, 8704 21 e 8704 21 91.</p> <p>I veicoli non sono essenzialmente costruiti per tirare o spingere altre macchine, veicoli o mezzi di trasporto e dunque essi non rispondono alle condizioni di cui alla nota 2 del capitolo 87. Detti veicoli non sono principalmente costruiti per il trasporto di persone, essi non sono autocarri a cassone ribaltabile (vedi le note esplicative del sistema armonizzato della sottovoce 8704 10).</p>



A



B

(*) L'illustrazione ha un carattere puramente indicativo.

REGOLAMENTO (CE) N. 800/1999 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1999

recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 21, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro ⁽³⁾, in particolare gli articoli 3 e 9,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/98 ⁽⁵⁾, è stato modificato ripetutamente e in maniera sostanziale; che, in occasione di nuove modifiche, è opportuno procedere, per motivi di chiarezza, alla rifusione di tale regolamento;
- (2) considerando che le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità; che, se per tutti i paesi terzi si applica un tasso di restituzione unico, il diritto alla restituzione è in linea di massima acquisito nel momento in cui i prodotti escono dal mercato comunitario; che, se il tasso di restituzione è differenziato in base alla destinazione dei prodotti, il diritto alla restituzione è vincolato all'importazione in un paese terzo;
- (3) considerando che l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'«Uruguay Round» prevede che la concessione della restituzione venga di norma subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione stessa; che, tuttavia, le consegne effettuate all'interno della Comunità e destinate alle organizzazioni internazionali, alle forze armate e all'approvvigionamento, nonché le esportazioni in quantitativi ridotti, presentano un carattere specifico e un'importanza economica minore; che, per questi motivi, è stato previsto un regime specifico senza titoli di esportazione inteso, da un lato, ad agevolare le operazioni di esportazione e, dall'altro,

ad evitare un inutile sovraccarico amministrativo per gli operatori economici e le amministrazioni competenti;

- (4) considerando che il giorno dell'esportazione deve essere il giorno in cui il servizio doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante esprime la volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in causa, beneficiando di una restituzione; che tale atto è destinato, in particolare, a richiamare l'attenzione delle autorità doganali sul fatto che l'operazione di cui trattasi è sovvenzionata con fondi comunitari, in modo che le medesime autorità procedano ai pertinenti controlli; che, al momento dell'accettazione dell'atto, i prodotti sono posti sotto controllo doganale fino al momento della loro effettiva esportazione; che la data in questione serve di riferimento per determinare la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato;
- (5) considerando che, nel caso di spedizioni alla rinfusa o in unità non standardizzate, si ammette che la massa netta esatta dei prodotti possa essere nota solo dopo il carico del mezzo di trasporto; che, per tale ragione, è opportuno che nella dichiarazione di esportazione la massa venga indicata a titolo provvisorio;
- (6) considerando che, per consentire la corretta applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 163/94 ⁽⁷⁾, è opportuno prevedere che la concordanza tra la dichiarazione di esportazione e i prodotti agricoli venga verificata al momento del carico del container, dell'autocarro, della nave o di altri analoghi contenitori;
- (7) considerando che, in caso di reiterate esportazioni di piccoli quantitativi di prodotti, è necessario prevedere una procedura semplificata per quanto riguarda il giorno da considerare per la determinazione del tasso di restituzione;
- (8) considerando che, ai fini di un'interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità, è opportuno prendere in considerazione la data di uscita del prodotto dal territorio doganale comunitario;

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 14.12.1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2.

- (9) considerando che può essere necessario che l'esportatore o il trasportatore prendano misure intese ad evitare che i prodotti destinati ad essere esportati si deteriorino durante il periodo di sessanta giorni successivo all'accettazione della dichiarazione di esportazione ed anteriormente all'uscita dal territorio doganale della Comunità o prima di aver raggiunto la loro destinazione; che una misura del genere è il congelamento, che consente di lasciare intatti i prodotti; che, al fine di rispettare tale condizione, è opportuno prevedere che il congelamento possa essere effettuato durante il suddetto periodo;
- (10) considerando che le autorità competenti devono accertare che i prodotti che escono dalla Comunità o che sono consegnati per determinate destinazioni siano effettivamente quelli che hanno formato oggetto delle formalità doganali d'esportazione; che a tal fine, se un prodotto, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità o di raggiungere una destinazione particolare, attraversa il territorio di altri Stati membri, occorre usare l'esemplare di controllo T5 di cui agli articoli da 471 a 495 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999⁽²⁾; che tuttavia, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno ricorrere ad una procedura più elastica di quella dell'esemplare di controllo T5, qualora si applichi il regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori, di cui agli articoli da 412 a 442 del regolamento (CEE) n. 2454/93, che dispone che, se un trasporto ha inizio nell'interno della Comunità e si conclude all'esterno di essa, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione ferroviaria di frontiera non debba procedere ad alcuna formalità;
- (11) considerando che, talvolta, determinati prodotti esportati con domanda di restituzione e che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, vi fanno ritorno per operazioni di trasbordo o di transito prima di giungere alla loro destinazione finale al di fuori di tale territorio; che il ritorno nel territorio doganale comunitario può anche avvenire per motivi non dovuti a necessità del trasporto, in particolare a scopo di speculazione; che, in tali casi, non è garantito il rispetto del termine di sessanta giorni entro il quale i prodotti devono lasciare come tali il territorio doganale della Comunità; che è necessario, per evitare tali situazioni, definire con precisione le condizioni alle quali i prodotti possono rientrare nel territorio doganale comunitario;
- (12) considerando che soltanto i prodotti in libera pratica e, eventualmente, originari della Comunità, possono beneficiare del regime contemplato nel presente regolamento; che per alcuni prodotti composti la restituzione non viene fissata per il prodotto in sé, ma facendo riferimento ai prodotti di base che entrano nella loro composizione; che, nei casi in cui la restituzione sia individuata in base ad uno o più componenti, è sufficiente che il componente o i componenti soddisfino le condizioni di cui sopra, o non vi rispondano più a causa esclusivamente della loro incorporazione in altri prodotti, perché possa essere accordata la restituzione o la pertinente parte della restituzione; che, per tener conto della situazione particolare di certi componenti, occorre stabilire un elenco dei prodotti per i quali le restituzioni sono considerate fissate per un componente;
- (13) considerando che gli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾, definiscono l'origine non preferenziale delle merci; che, per la concessione della restituzione all'esportazione, sono considerati di origine comunitaria soltanto i prodotti ottenuti interamente nella Comunità o che vi hanno subito una trasformazione sostanziale; che è opportuno, ai fini di un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, precisare che alcuni miscugli di prodotti non soddisfano le condizioni per la restituzione;
- (14) considerando che il tasso di restituzione è determinato in base alla classificazione tariffaria di un prodotto; che, per alcuni miscugli, assortimenti e prodotti misti, tale classificazione può comportare la concessione di una restituzione superiore all'importo economicamente giustificato; che occorre quindi adottare disposizioni particolari per la determinazione della restituzione applicabile ai miscugli, assortimenti e prodotti misti;
- (15) considerando che, se il tasso di restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti, occorre accertarsi che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per il quale è prevista la restituzione; che tale misura può essere attenuata senza inconvenienti per quanto riguarda le esportazioni che danno diritto a una restituzione poco elevata, sempreché offrano garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti; che obiettivo della disposizione è una semplificazione amministrativa in materia di presentazione delle prove;

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1.

- (16) considerando che, se nel giorno di fissazione anticipata della restituzione si applica per tutte le destinazioni un tasso di restituzione unico, esiste in taluni casi una clausola di destinazione obbligatoria; che è opportuno considerare tale situazione come una differenziazione della restituzione, qualora il tasso di restituzione applicabile il giorno dell'esportazione sia inferiore a quello applicabile il giorno della fissazione anticipata, eventualmente adattato al giorno dell'esportazione;
- (17) considerando che, se il tasso della restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti esportati, dev'essere fornita la prova che il prodotto di cui trattasi è stato importato in un paese terzo; che l'espletamento delle formalità doganali di importazione consiste in particolare nel pagamento dei dazi all'importazione applicabili al prodotto affinché lo stesso possa essere commercializzato sul mercato del paese terzo interessato; che, tenuto conto delle diverse situazioni esistenti nei paesi terzi importatori, è opportuno ammettere la presentazione dei documenti doganali di importazione che forniscono la garanzia dell'arrivo a destinazione dei prodotti esportati, ostacolando il meno possibile gli scambi;
- (18) considerando che, per rendere più agevole agli esportatori comunitari l'ottenimento della prova di arrivo a destinazione, occorre prevedere che società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciute dagli Stati membri rilascino attestati di arrivo a destinazione per i prodotti agricoli esportati dalla Comunità con una restituzione differenziata; che per il riconoscimento di tali società gli Stati membri, i quali hanno competenza in materia, decidono caso per caso, attenendosi ad alcuni orientamenti esistenti; che è opportuno chiarire la situazione e precisare i principali orientamenti nel regolamento;
- (19) considerando che, per porre le esportazioni per le quali è concessa una restituzione differenziata a seconda della destinazione su un piano di parità con le altre esportazioni, e d'uopo disporre che, non appena l'esportatore abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, gli venga versata una parte della restituzione, calcolata segnatamente in funzione del tasso di restituzione più basso;
- (20) considerando che per le restituzioni differenziate, qualora si sia avuto un cambiamento di destinazione, la restituzione da versare è quella relativa alla destinazione reale, con un massimale pari all'importo applicabile a quella prefissata; che, al fine di evitare il ricorso abusivo e sistematico alla fissazione anticipata relativa alle destinazioni con i tassi di restituzione più elevati, è opportuno introdurre una forma di penalizzazione nel caso in cui, cambiando la destinazione, il tasso di restituzione della destinazione reale risulti inferiore a quello della destinazione prefissata; che questa disposizione comporta delle conseguenze sul calcolo della parte di restituzione che può essere versata all'atto della presentazione della prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità;
- (21) considerando che gli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 definiscono l'origine non preferenziale delle merci; che, in alcuni casi, è opportuno applicare ai prodotti reimportati il criterio della trasformazione o lavorazione sostanziale previsto all'articolo 24, per valutare se i prodotti precedentemente esportati sono giunti a destinazione;
- (22) considerando che alcune esportazioni possono dar luogo a dirottamenti di traffico; che, al fine di evitare questi ultimi, è opportuno subordinare il pagamento della restituzione per le esportazioni di cui trattasi, oltre che alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale comunitario, anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo o abbia formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale; che inoltre, in alcuni casi, il pagamento della restituzione può essere subordinato alla condizione che il prodotto sia stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo importatore o abbia formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale;
- (23) considerando che, se il prodotto è andato distrutto o si è avariato prima di essere stato immesso sul mercato di un paese terzo o prima di aver subito, in un paese terzo, una trasformazione o lavorazione sostanziale, la restituzione è considerata indebita; che è opportuno lasciare all'esportatore la facoltà di dimostrare che le condizioni economiche in cui è stata effettuata l'esportazione erano tali da consentire la realizzazione di una transazione in un contesto normale;
- (24) considerando che il finanziamento comunitario delle esportazioni non è giustificato se si constata che l'operazione di esportazione non costituisce una normale transazione commerciale, in quanto priva di reale finalità economica, e che è stata posta in essere soltanto per conseguire un vantaggio economico a spese della Comunità;

- (25) considerando che occorre evitare che siano finanziate con fondi comunitari operazioni economiche non corrispondenti allo scopo del regime delle restituzioni all'esportazione; che c'è il rischio che siano attuate simili operazioni per prodotti che, dopo aver beneficiato di restituzioni all'esportazione, verrebbero reimportati nella Comunità senza aver formato oggetto di una lavorazione o trasformazione sostanziale in un paese terzo e che, all'atto della reimportazione, beneficerebbero di un'esenzione parziale o totale dal dazio applicabile, in virtù di un accordo preferenziale o di una decisione del Consiglio; che, per limitare i vincoli per gli esportatori, è opportuno applicare le pertinenti misure ai prodotti più sensibili;
- (26) considerando che, per ridurre l'incertezza degli esportatori, è opportuno esentare dalle misure concernenti il rimborso delle restituzioni i prodotti reimportati nella Comunità dopo più di due anni dal giorno dell'esportazione;
- (27) considerando che è necessario, da un lato, offrire agli Stati membri la possibilità di non concedere o di recuperare la restituzione nei casi flagranti in cui sia stato constatato che l'operazione non corrisponde alla finalità del regime delle restituzioni all'esportazione e, dall'altro, evitare oneri eccessivi per le amministrazioni nazionali obbligandole ad una verifica sistematica di tutte le importazioni;
- (28) considerando che è d'uopo che i prodotti siano di qualità tale da poter essere immessi in commercio in condizioni normali sul territorio della Comunità; che bisogna tuttavia tener conto dei vincoli particolari derivanti dalle norme vigenti nei paesi terzi destinatari;
- (29) considerando che alcuni prodotti possono perdere il diritto alla restituzione se cessano di essere di qualità sana, leale e mercantile;
- (30) considerando che, se per un'esportazione viene concessa una restituzione fissata in anticipo o tramite gara, il prelievo all'esportazione non si applica, in quanto l'esportazione deve essere realizzata alle condizioni che sono state stabilite in anticipo ovvero mediante gara; che è parimenti necessario disporre che le esportazioni per le quali viene riscosso un prelievo fissato in anticipo o tramite gara siano realizzate alle condizioni previste e non fruiscono pertanto di restituzioni all'esportazione;
- (31) considerando che, per facilitare agli esportatori il finanziamento delle esportazioni, si devono autorizzare gli Stati membri ad anticipare, a partire dal momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento, la totalità o una parte della restituzione, sempreché venga costituita una cauzione a garanzia del rimborso dell'anticipo nell'eventualità che si constati in seguito che la restituzione non doveva essere pagata;
- (32) considerando che l'importo pagato in anticipo deve essere rimborsato ove non venga riconosciuto alcun diritto alla restituzione o venga riconosciuto il diritto a una restituzione di entità inferiore all'importo anticipato; che nella somma da rimborsare deve essere incluso un importo supplementare per impedire abusi; che, in caso di forza maggiore, questo importo supplementare non è dovuto;
- (33) considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ⁽²⁾, stabilisce le norme generali concernenti il pagamento, prima dell'esportazione, di una somma pari all'importo delle restituzioni all'esportazione;
- (34) considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CEE) n. 565/80, per determinare il tasso di restituzione e gli eventuali aggiustamenti del tasso di restituzione applicabile, si prende in considerazione il giorno in cui i prodotti di base vengono posti sotto controllo doganale;
- (35) considerando che, conseguentemente, è opportuno che la data da prendere in considerazione sia quella del giorno in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione nella quale l'interessato esprime l'intenzione di sottoporre i prodotti o le merci al regime previsto dall'articolo 4 o dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 e di esportarli dopo averli trasformati o immagazzinati beneficiando di una restituzione; che in tale dichiarazione devono essere indicati i dati necessari per il calcolo della restituzione;
- (36) considerando che il pagamento delle restituzioni prima della trasformazione ha lo scopo di porre i prodotti comunitari su un piano di parità con i prodotti importati dai paesi terzi, destinati alla trasformazione ed alla riesportazione;
- (37) considerando che i metodi di produzione dei prodotti trasformati e le relative procedure di controllo richiedono una certa flessibilità; che l'articolo 115 del regolamento (CEE) n. 2913/92 prevede un sistema di equivalenza nell'ambito del regime del perfezionamento attivo;

⁽¹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

- (38) considerando che, ai fini di una migliore gestione delle capacità di magazzino esistenti, è opportuno prevedere un sistema nel cui ambito sia possibile autorizzare l'equivalenza per prodotti di base o prodotti intermedi immagazzinati alla rinfusa, destinati ad essere esportati previa trasformazione;
- (39) considerando che i prodotti non ammessi al beneficio delle restituzioni non possono essere considerati prodotti equivalenti;
- (40) considerando che dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽²⁾, si desume che i prodotti d'intervento devono raggiungere la destinazione prevista; che ne consegue che tali prodotti non possono essere sostituiti da prodotti equivalenti;
- (41) considerando che i prodotti in questione devono essere esportati entro un determinato periodo; che detto periodo deve essere stabilito tenendo conto del regime dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata;
- (42) considerando che, in caso di immagazzinamento precedente l'esportazione, è opportuno limitarsi alle manipolazioni atte ad assicurare la conservazione, nello stato in cui si trovano, dei prodotti o delle merci in causa; che, per chiarire la situazione, occorre prevedere che tali manipolazioni non abbiano alcun effetto sulla restituzione da applicare;
- (43) considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, un importo pari alla restituzione all'esportazione viene pagato non appena i prodotti o le merci sono sottoposti al regime di deposito doganale o di, zona franca; che, una volta accettata la dichiarazione di pagamento, è opportuno permettere il trasporto dei prodotti o delle merci a destinazione di uno Stato membro diverso da quello in cui sarà effettuato il pagamento, per esservi immagazzinati e successivamente esportati; che è necessario disporre che i prodotti o le merci siano scortati da un esemplare di controllo T5, in modo da comprovarne l'uscita dalla Comunità; che, per evitare il rischio di un doppio pagamento, è necessario completare la dichiarazione di esportazione con alcune diciture intese ad informare l'organismo pagatore dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione del fatto che la procedura di pagamento della restituzione è già stata avviata;
- (44) considerando che, in caso di superamento dei termini previsti per l'esportazione o per la presentazione delle prove richieste per ottenere il versamento della restituzione, quest'ultima non è erogata; che occorre adottare misure corrispondenti a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 ⁽⁴⁾;
- (45) considerando che negli Stati membri i prodotti consegnati per certe destinazioni beneficiano, al momento dell'importazione in provenienza dai paesi terzi, di una franchigia sui dazi all'importazione; che, se questi sbocchi rivestono una certa importanza, è d'uopo porre i prodotti comunitari su un piano di uguaglianza rispetto a quelli importati da paesi terzi; che ciò riguarda segnatamente i prodotti utilizzati per l'approvvigionamento di navi e aeromobili;
- (46) considerando che, nei casi particolari di approvvigionamento di navi e di aeromobili e di forniture alle forze armate, è possibile prevedere norme particolari relative alla fissazione del tasso di restituzione;
- (47) considerando che i prodotti caricati a bordo di navi per l'approvvigionamento, sono utilizzati per essere consumati a bordo; che questi prodotti consumati tal quali o dopo aver subito una preparazione a bordo fruiscono della restituzione applicabile ai prodotti tal quali; che, tenuto conto del posto disponibile negli aeromobili, la preparazione dei prodotti deve essere effettuata prima del loro caricamento a bordo; che, a fini di armonizzazione, occorre adottare talune norme che consentano ai prodotti agricoli consumati a bordo di aeromobili di fruire delle stesse restituzioni concesse ai prodotti consumati dopo aver subito una preparazione a bordo di navi;
- (48) considerando che l'attività commerciale relativa all'approvvigionamento di navi o aeromobili ha un carattere del tutto particolare che giustifica un regime speciale di anticipo della restituzione; che i prodotti e le merci consegnati ai depositi di approvvigionamento devono essere successivamente forniti a scopi di approvvigionamento; che, agli effetti del diritto alla restituzione, la consegna a tali depositi non può essere assimilata a un'esportazione definitiva;

⁽¹⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 310 del 14.12.1993, pag. 4.

- (49) considerando che, se venisse fatto uso della facilitazione sopra descritta e si constatasse in seguito che la restituzione non doveva essere pagata, gli esportatori beneficerebbero indebitamente di un credito a titolo gratuito; che è quindi opportuno prendere le misure idonee ad evitare tale indebito beneficio;
- (50) considerando che, per salvaguardare la competitività delle merci comunitarie fornite alle piattaforme operanti in determinate zone situate in prossimità di Stati membri, si deve praticare lo stesso tasso di restituzione applicato per gli approvvigionamenti nella Comunità; che, per qualsiasi consegna avente una destinazione specifica, l'applicazione di un tasso di restituzione superiore a quello minimo non è in alcun modo giustificabile, a meno che vengano fornite prove sufficienti dell'arrivo a destinazione delle merci; che le consegne a scopi di approvvigionamento effettuate a piattaforme operanti in zone marittime remote costituiscono necessariamente operazioni specializzate, tali da giustificare la possibilità di effettuare controlli sufficienti delle consegne stesse; che, a condizione che siano predisposte misure di controllo adeguate, appare opportuno applicare a tali consegne il tasso di restituzione vigente per gli approvvigionamenti nella Comunità; che è possibile prevedere una procedura semplificata per le consegne di minore importanza; che, tenuto conto del fatto che l'estensione delle acque territoriali varia da 3 a 12 miglia a seconda degli Stati membri, appare opportuno assimilare alle esportazioni le consegne a tutte le piattaforme ubicate oltre il limite delle 3 miglia;
- (51) considerando che, se una nave da guerra appartenente ad uno Stato membro viene rifornita in alto mare da una nave ausiliaria basata in un porto della Comunità, tale consegna può essere certificata da un'autorità ufficiale; che è d'uopo praticare per codeste consegne lo stesso tasso di restituzione vigente per le operazioni di approvvigionamento eseguite in un porto della Comunità;
- (52) considerando che è auspicabile che i prodotti agricoli utilizzati per l'approvvigionamento delle navi o degli aeromobili beneficino della stessa restituzione indipendentemente dal fatto che la nave o l'aeromobile a bordo dei quali sono consegnati si trovino all'interno o all'esterno della Comunità;
- (53) considerando che le consegne per l'approvvigionamento nei paesi terzi possono essere effettuate in maniere diretta o indiretta; che è opportuno prevedere sistemi di controllo adeguati a seconda del tipo di consegna;
- (54) considerando che l'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 non consente di considerare l'isola di Helgoland come una destinazione che dia diritto a restituzioni; che è opportuno agevolare il consumo di prodotti agricoli della Comunità nell'isola di Helgoland e che occorre adottare i provvedimenti necessari al riguardo;
- (55) considerando che, dall'entrata in vigore dell'accordo interinale di commercio e di unione doganale fra la Comunità e San Marino ⁽¹⁾, il territorio di tale Stato non fa più parte del territorio doganale della Comunità; che dagli articoli 1, 5 e 7 dell'accordo predetto risulta che i prezzi dei prodotti agricoli sono al medesimo livello di quelli praticati all'interno dell'unione doganale e che, pertanto, non vi sono giustificazioni economiche per concedere restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli comunitari spediti verso San Marino;
- (56) considerando che, se una decisione in merito alla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, da prendersi in un secondo tempo, è negativa, i prodotti potranno beneficiare eventualmente di una restituzione all'esportazione o saranno soggetti, se del caso, ad un prelievo o ad una tassa all'esportazione; che è pertanto necessario prevedere disposizioni particolari;
- (57) considerando che, generalmente, le forze armate di stanza in un paese terzo e non appartenenti a tale paese, le organizzazioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo si approvvigionano in franchigia da oneri all'importazione; che appare possibile adottare, per le forze armate di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, per le organizzazioni internazionali di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri e per le rappresentanze diplomatiche, misure specifiche che prevedano che la prova dell'importazione sia fornita mediante un documento apposito;
- (58) considerando che è opportuno prevedere che la restituzione sia versata dallo Stato membro sul cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione;
- (59) considerando che esiste la possibilità che, in seguito a circostanze non imputabili all'esportatore, l'esemplare di controllo TS non possa essere presentato, nonostante il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità o abbia raggiunto una destinazione particolare; che una tale situazione può creare intralci al commercio; che in tali casi occorre riconoscere come equivalenti altri documenti;
- (60) considerando che, ai fini di una buona gestione amministrativa, occorre esigere che la domanda e tutti gli altri documenti necessari al pagamento della restituzione vengano presentati entro un ragionevole termine, salvo caso di forza maggiore, in particolare quando non sia stato possibile rispettare il termine a causa di ritardi amministrativi non imputabili all'esportatore;

⁽¹⁾ GU L 359 del 9.12.1992, pag. 13.

- (61) considerando che il termine per l'esecuzione del pagamento delle restituzioni all'esportazione varia da uno Stato membro all'altro; che, per evitare distorsioni della concorrenza, è opportuno stabilire un termine finale uniforme per il pagamento delle restituzioni all'esportazione da parte degli organismi pagatori;
- (62) considerando che le esportazioni di quantitativi minimi di prodotti non presentano alcuna importanza economica e possono rappresentare un inutile sovraccarico di lavoro per le amministrazioni competenti; che ai servizi competenti degli Stati membri deve essere riconosciuta la facoltà di non versare restituzioni per siffatte esportazioni;
- (63) considerando che la normativa comunitaria in vigore prevede la concessione di restituzioni all'esportazione unicamente sulla base di criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato, nonché la destinazione geografica dello stesso; che, ai fini della lotta contro le irregolarità, ed in particolare contro le frodi a danno del bilancio comunitario, e alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario adottare disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare le norme comunitarie;
- (64) considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, è opportuno che le sanzioni siano applicate indipendentemente dall'elemento soggettivo colposo; che, tuttavia, è indicato rinunciare all'irrogazione di sanzioni in determinati casi, in particolare se vi è errore manifesto accertato dalla competente autorità, ed infliggere sanzioni più severe in caso di dolo; considerando che queste misure sono necessarie e devono essere proporzionate e sufficientemente dissuasive ed uniformemente applicate in tutti gli Stati membri;
- (65) considerando che, al fine di garantire la parità di trattamento degli esportatori negli Stati membri, è opportuno prevedere esplicitamente, in materia di restituzioni all'esportazione, il rimborso, da parte

del beneficiario, degli importi indebitamente pagati, maggiorati degli interessi, precisando le modalità del pagamento; che, per meglio tutelare gli interessi finanziari della Comunità, è opportuno prevedere segnatamente che, in caso di cessione del diritto alla restituzione, tale obbligo viene esteso al cessionario; che gli importi recuperati, gli interessi e gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate debbono essere accreditati al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), conformemente ai principi enunciati all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 ⁽²⁾;

- (66) considerando che, per garantire un'applicazione uniforme in tutta la Comunità del principio del legittimo affidamento per quanto concerne il recupero degli importi indebitamente pagati, è opportuno fissare le condizioni in cui è possibile valersi di tale principio, fermo restando il trattamento degli importi indebitamente pagati previsto, in particolare, agli articoli 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 729/70;
- (67) considerando che l'esportatore deve essere responsabile, in particolare, degli atti posti da terzi che permettono di ottenere in modo indebito dei documenti necessari per il pagamento delle restituzioni;
- (68) considerando che i comitati di gestione interessati non si sono pronunciati entro il termine impartito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria specifica relativa a taluni prodotti, il presente regolamento reca le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione disciplinato dalle disposizioni seguenti:

- articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio ⁽³⁾ (grassi),
- articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio ⁽⁴⁾ (latte e prodotti lattiero-caseari),
- articolo 13 del regolamento (CE.E) n. 805/68 del Consiglio ⁽⁵⁾ (carni bovine),

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU 172 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽⁴⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

- articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio ⁽¹⁾ (carni suine),
- articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio ⁽²⁾ (uova),
- articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio ⁽³⁾ (pollame),
- articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio ⁽⁴⁾ (zucchero, isoglucosio, sciroppo d'inulina),
- articoli 55 e 56 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio ⁽⁵⁾ (prodotti vitivinicoli),
- articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (cereali),
- articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3072/95 del Consiglio ⁽⁶⁾ (riso),
- articolo 35 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio ⁽⁷⁾ (ortofrutticoli),
- articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ⁽⁸⁾ (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli).

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) — «prodotti»: i prodotti di cui all'articolo 1 e le merci;
 - «prodotti di base»: i prodotti destinati all'esportazione previa trasformazione in prodotti trasformati o in merci; le merci destinate all'esportazione previa trasformazione sono parimenti considerate prodotti di base;
 - «prodotti trasformati»: i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base, e ai quali si applichi una restituzione all'esportazione;
 - «merci»: le merci di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione ⁽⁹⁾;
- b) «dazi all'importazione»: i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, nonché le altre tasse all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici degli scambi relativi a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;
- c) «Stato membro d'esportazione»: lo Stato membro in cui è accettata la dichiarazione di esportazione;
- d) «fissazione anticipata della restituzione»: la fissazione del tasso della restituzione il giorno in cui viene presentata la domanda di titolo di esportazione o di fissazione anticipata; tale tasso viene eventualmente adeguato in base alle maggiorazioni mensili o ai correttivi applicabili;
- e) «restituzione differenziata»:
 - la fissazione di più tassi di restituzione, per uno stesso prodotto, a seconda del paese terzo di destinazione, oppure
 - la fissazione di uno o più tassi di restituzione, per uno stesso prodotto, a seconda del paese terzo di destinazione e l'assenza di fissazione di una restituzione per uno o più paesi terzi;
- f) «parte differenziata della restituzione»: la parte della restituzione che corrisponde alla restituzione totale diminuita della restituzione pagata o da pagare a fronte della prova dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, conformemente all'articolo 18;
- g) «esportazione»: l'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, seguito dall'uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità;
- h) «esemplare di controllo T5»: il documento di cui agli articoli da 471 a 495 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
- i) «esportatore»: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla restituzione; qualora un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione debba o possa essere utilizzato, il titolare o, eventualmente, il cessionario del titolo hanno diritto alla restituzione; l'esportatore considerato tale dal punto di vista doganale può essere diverso dall'esportatore ai sensi del presente regolamento, tenuto conto dei rapporti di diritto privato tra operatori economici, salvo disposizioni specifiche adottate nell'ambito di alcune organizzazioni comuni di mercato;
- j) «anticipo sulla restituzione»: il pagamento di un importo, al massimo pari a quello della restituzione all'esportazione, sin dal momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione;
- k) «prefinanziamento della restituzione»: l'anticipo della restituzione nel caso di una trasformazione o di un magazzino preventivo all'esportazione, di cui al regolamento (CEE) n. 565/80;
- l) «tasso di restituzione determinato nell'ambito di una gara»: l'importo della restituzione offerto dall'esportatore e accettato mediante procedura di gara;
- m) «territorio doganale della Comunità»: i territori di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- n) «nomenclatura delle restituzioni»: la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione conformemente al regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽¹⁰⁾;
- o) «titolo di esportazione»: il documento di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 177 dell'1.7.1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽⁹⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

2. Ai fini del presente regolamento, le restituzioni determinate nell'ambito di una procedura di gara sono restituzioni fissate in anticipo.

3. Se una dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata, le diciture relative a ciascuno di questi codici si considerano come una dichiarazione distinta.

TITOLO II

ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI

CAPO 1

Diritto alla restituzione

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 3

Salvo il disposto degli articoli 18, 20 e 21 del presente regolamento e dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio⁽¹⁾, il diritto alla restituzione si costituisce nei momenti seguenti:

- all'atto dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, se per tutti i paesi terzi si applica un tasso di restituzione unico;
- all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato.

Articolo 4

1. Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, salvo per le esportazioni di merci e per le esportazioni relative ad operazioni di aiuto alimentare internazionale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura dell'«Uruguay Round».

Tuttavia, nessun titolo è richiesto per ottenere una restituzione nei casi seguenti:

- quando l'importo della restituzione per dichiarazione di esportazione è pari o inferiore a 60 EUR;
- nei casi di cui agli articoli 6, 36, 40, 44, 45 e all'articolo 46, paragrafo 1;
- per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi.

2. In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione è valido anche per l'esportazione di un prodotto corrispondente a

un codice a dodici cifre, salvo quello indicato nella casella 16, se i due prodotti appartengono:

- alla stessa categoria, ai sensi dell'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, oppure
- allo stesso gruppo di prodotti, a condizione che i gruppi di prodotti siano stati all'uopo determinati secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato.

Nei casi di cui al primo comma si applicano le condizioni seguenti:

- qualora il tasso di restituzione corrispondente al prodotto effettivo sia pari o superiore al tasso applicabile al prodotto indicato nella casella 16 del titolo, si applica quest'ultimo tasso;
- qualora il tasso di restituzione corrispondente al prodotto effettivo sia inferiore al tasso applicabile al prodotto indicato nella casella 16 del titolo, l'importo della restituzione da versare si ottiene applicando il tasso corrispondente al prodotto effettivo, diminuito, salvo in casi di forza maggiore, del 20 % della differenza tra la restituzione per il prodotto indicato nella casella 16 del titolo e la restituzione per il prodotto effettivo.

Qualora si applichino le disposizioni di cui al secondo trattino del secondo comma e all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), la restituzione corrispondente al prodotto e alla destinazione effettivi è ridotta della differenza tra la restituzione concernente il prodotto e la destinazione indicati nel titolo e la stessa restituzione corrispondente al prodotto e alla destinazione effettivi.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo. Se del caso, tali tassi vengono adeguati alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.

3. Qualora le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 e dell'articolo 51 si applichino alla stessa unica operazione di esportazione, l'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 2 è diminuito dell'importo della sanzione di cui all'articolo 51.

Articolo 5

1. Per giorno dell'esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione di esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione.

2. La data di accettazione della dichiarazione di esportazione è determinante per stabilire:

- a) il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è stata fissata in anticipo;

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

b) gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari se la restituzione è stata fissata in anticipo;

c) la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

3. È assimilato all'accettazione della dichiarazione di esportazione qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti a tale accettazione.

4. Il documento utilizzato all'atto dell'esportazione per beneficiare di una restituzione reca tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo della restituzione, in particolare:

a) per i prodotti:

- la designazione, eventualmente semplificata, dei prodotti secondo la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione e il codice della nomenclatura delle restituzioni e, qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione;
- la massa netta dei prodotti o, eventualmente, la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione;

b) per le merci, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1222/94.

5. Al momento dell'accettazione o dell'atto di cui al paragrafo 3, i prodotti sono sottoposti a controllo doganale conformemente all'articolo 4, punti 13 e 14, del regolamento (CEE) n. 2913/92 fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità.

6. In deroga all'articolo 282, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, nell'autorizzazione della dichiarazione semplificata d'esportazione può essere previsto che detta dichiarazione rechi una stima della massa netta dei prodotti qualora, nel caso di prodotti esportati alla rinfusa o in unità non normalizzate, quest'ultima possa essere determinata con precisione solo dopo il carico del mezzo di trasporto.

La dichiarazione complementare recante l'esatta indicazione della massa netta viene depositata a conclusione delle operazioni di carico. Essa viene accompagnata da prove documentali che certifichino l'esatta massa netta caricata.

Non viene concessa alcuna restituzione per quantitativi superiori al 110 % della massa netta stimata. Se la massa effettivamente caricata è inferiore al 90 % della massa netta stimata, la restituzione per la massa effettivamente caricata è ridotta del 10 % della differenza tra la restituzione corrispondente al 90 % della massa stimata e la restituzione corrispondente alla massa effettivamente caricata.

Sono considerati prodotti appartenenti ad unità non standardizzate gli animali vivi, le carcasse, le mezzene e i quarti.

In deroga all'articolo 278, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2454/93, le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai prodotti sottoposti al regime di prefinanziamento di cui all'articolo 26 del presente regolamento.

7. Chiunque esporti prodotti per i quali ha chiesto la concessione della restituzione deve:

- a) depositare la dichiarazione di esportazione presso il competente ufficio doganale del luogo in cui i prodotti saranno caricati per il trasporto in vista dell'esportazione;
- b) informare tale ufficio doganale almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di carico e indicare la durata prevista di quest'ultime. Le autorità competenti possono stabilire un termine diverso per il preavviso.

Il competente ufficio doganale può autorizzare le operazioni di carico dopo che ha accettato la dichiarazione di esportazione e prima della scadenza del termine di cui alla lettera b).

Il competente ufficio doganale dev'essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.

Se, per motivi di organizzazione amministrativa, non è possibile applicare le disposizioni del primo comma, la dichiarazione di esportazione può essere depositata solo presso un ufficio doganale competente dello Stato membro interessato e, in caso di controllo fisico ai sensi del regolamento (CEE) n. 386/90, il prodotto presentato viene completamente scaricato. Tuttavia non è obbligatorio scaricare completamente il prodotto se le autorità competenti possono effettuare un controllo fisico esauriente.

Articolo 6

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, quando i quantitativi esportati non superano 5 000 kg per codice della nomenclatura delle restituzioni nel settore dei cereali o 500 kg per codice della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata negli altri settori e tali esportazioni vengano reiterate, lo Stato membro può autorizzare che sia preso in considerazione l'ultimo giorno del mese per la determinazione del relativo tasso di restituzione, oppure per la determinazione degli eventuali adeguamenti da apportare in caso di fissazione anticipata della restituzione.

Se la restituzione è fissata in anticipo o determinata nell'ambito di una procedura di gara, il titolo dev'essere valido l'ultimo giorno del mese dell'esportazione.

L'esportatore autorizzato ad avvalersi di detta procedura non può ricorrere alla procedura normale per i quantitativi di cui al primo comma.

Per quanto concerne gli Stati membri che non partecipano all'unione economica e monetaria, l'ultimo giorno del mese viene preso in considerazione anche per la determinazione del tasso di cambio tra euro e moneta nazionale da applicare all'importo delle restituzioni.

Articolo 7

1. Salvo il disposto degli articoli 14 e 20, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno lasciato come tali il territorio doganale della Comunità, entro il termine di sessanta giorni da tale accettazione.

Tuttavia, i quantitativi di prodotti prelevati quali campioni durante l'espletamento delle formalità doganali di esportazione e non più resi, sono considerati non rimossi dalla massa netta dei prodotti dai quali sono stati prelevati.

2. Ai fini del presente regolamento, i prodotti consegnati come provviste di bordo alle piattaforme di perforazione e di estrazione definite all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a) si considerano usciti dal territorio doganale della Comunità.

3. La congelazione non preclude la conformità dei prodotti alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Lo stesso vale per il riconfezionamento, purché questo non implichi un cambiamento della sottovoce della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti o del codice della nomenclatura combinata per la merce. Il riconfezionamento può essere effettuato esclusivamente previo accordo delle autorità doganali.

In caso di riconfezionamento, nell'esemplare di controllo T5 vengono apposte le pertinenti annotazioni.

L'apposizione o il cambiamento di etichette può essere autorizzato alle stesse condizioni previste per il riconfezionamento di cui al secondo e terzo comma.

4. Qualora il termine di cui al paragrafo 1 non abbia potuto essere rispettato per causa di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro d'esportazione può prorogarlo, su domanda dell'esportatore, per la durata ritenuta necessaria in relazione alla circostanza invocata.

Articolo 8

Se, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità, un prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione attraversa territori comunitari diversi da quello dello Stato membro d'esportazione, la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità viene fornita mediante presentazione dell'originale debitamente annotato dell'esemplare di controllo T5.

Nell'esemplare di controllo devono essere in particolare compilate le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Nella casella 104 vengono apposte le annotazioni del caso.

Articolo 9

1. In caso di esportazione via mare, per la concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni speciali:

a) quando l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità è stato vidimato dalle autorità competenti, salvo casi di forza maggiore, tali prodotti possono permanere, in occasione di un trasbordo, in uno o più altri porti situati nel medesimo Stato membro o in un altro Stato membro per un periodo massimo di ventotto giorni; tale termine non si applica quando i prodotti hanno lasciato l'ultimo porto situato sul territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni;

b) il pagamento della restituzione è subordinato:

— alla dichiarazione dell'operatore che i prodotti non verranno trasbordati in un altro porto della Comunità;

oppure

— alla presentazione, all'organismo pagatore, della prova del rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a). Detta prova comprende segnatamente il documento o i documenti di trasporto, o la loro copia o fotocopia, a partire dal primo porto in cui i documenti di cui alla lettera a) sono stati vidimati fino al paese terzo in cui i prodotti sono destinati ad essere scaricati.

Le dichiarazioni di cui al primo trattino sono soggette a controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore. In tal caso, sono richiesti i mezzi di prova di cui al secondo trattino.

Se l'esportazione è eseguita per mezzo di una nave che svolge servizio di linea diretto verso un porto di un paese terzo e senza scalo in un altro porto della Comunità, gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata ai fini dell'applicazione del primo trattino;

c) in luogo delle condizioni di cui alla lettera b), lo Stato membro di partenza può disporre che l'esemplare di controllo T5, o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, venga vidimato soltanto su presentazione di un documento di trasporto in cui sia indicata una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità.

In tal caso, l'autorità competente dello Stato membro di partenza inserisce nella casella «controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione», nella rubrica «osservazioni» dell'esemplare di controllo T5 o nella rubrica corrispondente del documento nazionale, una delle seguenti diciture:

- Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado,
- Transportdokument med destination uden for EF forelagt,
- Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt,
- Υποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός ΕΚ
- Transport document showing a destination outside the Community has been presented,
- Document de transport avec destination hors CE présenté,
- Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato,
- Vervoerdocument voor bestemming buiten EG voorgelegd,
- Documento de transporte com destino fora da CE apresentado,
- Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tulli-alueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty,
- Transportdokument med slutlig destination utanför gemenskapens tullområde har lagts fram.

L'applicazione delle disposizioni della presente lettera è soggetta a controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore;

- d) qualora sia accertata l'inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell'applicazione degli articoli 35 e 50 i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto agli articoli 7 e 34.

In caso di superamento del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché del termine di ventotto giorni di cui alla lettera a), la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo corrispondente alla perdita conseguente al superamento più elevato.

2. In caso di esportazione mediante trasporto su strada, per via navigabile interna o per ferrovia, ai fini della concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni:

- a) quando l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità è stato vidimato dalle autorità competenti, salvo casi di forza maggiore, i prodotti possono tornare in detto territorio unicamente per operazioni di transito, per un periodo massimo di ventotto giorni; tale termine non si applica quando i prodotti hanno definitivamente lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni;
- b) l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è oggetto di controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore. In caso di controlli, sono richiesti i documenti di trasporto sino al paese terzo

ove i prodotti interessati sono destinati ad essere scaricati.

Qualora sia accertata l'inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell'applicazione degli articoli 35 e 50 i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto agli articoli 7 e 34.

In caso di superamento del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché del termine di ventotto giorni di cui alla lettera a), la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo corrispondente alla perdita conseguente al superamento più elevato.

3. In caso di esportazione per via aerea, ai fini della concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità sono vidimati dalle autorità competenti unicamente su presentazione di un documento di trasporto che indichi una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità;

- b) qualora, una volta espletate le formalità di cui alla lettera a), si constati che i prodotti sono rimasti, in occasione di un trasbordo, in altri aeroporti situati sul territorio doganale della Comunità per oltre ventotto giorni, salvo casi di forza maggiore, ai fini dell'applicazione degli articoli 35 e 50 i giorni che superano il periodo di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto agli articoli 7 e 34.

In caso di superamento del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché del termine di ventotto giorni di cui al primo comma, la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo corrispondente alla perdita conseguente al superamento più elevato;

- c) l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo è oggetto di controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore;
- d) il termine di ventotto giorni di cui alla lettera b) non si applica quando i prodotti hanno lasciato definitivamente il territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni.

Articolo 10

1. Se nello Stato membro d'esportazione il prodotto è sottoposto a uno dei regimi di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori, di cui agli articoli da 412 a 442 del regolamento (CEE) n. 2454/93, per essere avviato a una stazione di destinazione o per essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, il pagamento della restituzione non è subordinato alla presentazione dell'esemplare di controllo T5.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'ufficio doganale competente provvede a che sul documento rilasciato ai fini del pagamento della restituzione sia apposta la dicitura seguente: «Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori».

3. L'ufficio doganale nel quale i prodotti sono sottoposti a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 può autorizzare una modificazione del contratto di trasporto volta a far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato quanto segue:

— la restituzione già pagata è stata rimborsata,

oppure

— i servizi interessati hanno preso tutte le disposizioni necessarie perché essa non sia pagata.

Tuttavia, se la restituzione è stata pagata in applicazione del paragrafo 1 e se il prodotto non ha lasciato il territorio doganale della Comunità nei termini stabiliti, l'ufficio doganale competente ne informa l'organismo incaricato del pagamento della restituzione e gli comunica al più presto tutti gli elementi necessari. In tal caso la restituzione è considerata pagata indebitamente.

4. Qualora un prodotto che circola in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune venga assoggettato, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 per essere avviato a una stazione di destinazione o essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale presso il quale il prodotto è assoggettato a uno dei regimi suddetti appone un'annotazione nella casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5 e compila la rubrica «Osservazioni» con una delle seguenti diciture:

— Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en grandes contenedores:

— Documento de transporte:

tipo:

número:

— Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transportes de que se trate:

— Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containers:

— Transportdokument:

type:

nummer:

— Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma:

— Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:

— Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

— Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen:

— Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το αλλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια:

— Έγγραφο μεταφοράς:

τύπος:

αριθμός:

— Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τη σιδηροδρομική αρχή ή την ενδιαφερόμενη εταιρεία μεταφοράς:

— Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers:

— Transport document:

type:

number:

— Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned:

- Sorte du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs:
- Document de transport:
espèce:
numéro:
- Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transports concernée:
- Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:
- Documento di trasporto:
tipo:
numero:
- Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:
- Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:
- Vervoerdocument:
type:
nummer:
- Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming:
- Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:
- Documento de transporte:
tipo:
número:
- Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:
- Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa
- Kuljetusasiakirja:
tyyppi:
numero:
- Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:
- Utførsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar:
- Transportdokument:
typ:
nummer:
- Mottagningsdag för befördran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget:
- In caso di modificazione del contratto di trasporto volta a far terminare il trasporto all'interno della Comunità, le disposizioni del paragrafo 3 si applicano in quanto compatibili.
5. Qualora un prodotto sia preso in consegna dalle ferrovie nello Stato membro d'esportazione o in un altro Stato membro e circoli in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune in forza di un contratto di trasporto combinato strada-ferrovia, per essere avviato per ferrovia verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale cui fa capo o in prossimità del quale è situata la stazione ferroviaria in cui il trasporto è preso in consegna dalle ferrovie, appone un'annotazione nella casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5 e compila la rubrica «Osservazioni» con una delle seguenti diciture:
- Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por ferrocarril carretera:
- Documento de transporte:
tipo:
número:
- Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:
- Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane-/landevejstransport:
- Transportdokument:
type:
nummer:
- Dato for overtagelse ved jernbane:

- Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr:
- Beförderungspapier:
- Art:
- Nummer:
- Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung:
- Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικώς με συνδυασμένη μεταφορά σιδηροδρομικώς-οδικώς:
- Έγγραφο μεταφοράς:
- είδος:
- αριθμός:
- Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τη διοίκηση των σιδηροδρόμων:
- Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail:
- Transport document:
- type:
- number:
- Date of acceptance for carriage by the railway authorities:
- Sorte du territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route:
- Document de transport:
- espèce:
- numéro:
- Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer:
- Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia:
- Documento di trasporto:
- tipo:
- numero:
- Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie:
- Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer:
- Vervoerdocument:
- type:
- nummer:
- Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie:
- Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho-de-ferro, em transporte combinado rodo-ferroviário:
- Documento de transporte:
- tipo:
- número:
- Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro:
- Viety yhteisön tullialueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:
- Kuljetusasiakirja:
- tyyppi:
- numero:
- Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi:
- Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg vid kombinerad järnvägs- och landsvägstransport:
- Transportdokument:
- typ:
- nummer:
- Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget
- In caso di modificazione del contratto di trasporto combinato strada-ferrovia a seguito della quale un trasporto che avrebbe dovuto terminare fuori della Comunità termini all'interno di essa, le amministrazioni ferroviarie possono eseguire il contratto così modificato solo previo accordo dell'ufficio doganale di partenza; in tal caso, le disposizioni del paragrafo 3 si applicano in quanto compatibili.

Articolo 11

1. La restituzione è concessa soltanto per i prodotti seguenti, indipendentemente dalla situazione doganale degli imballaggi,

- originari della Comunità e in libera pratica nella stessa, oppure
- in libera pratica nella Comunità, oppure
- in libera pratica nella Comunità, ma con una restituzione limitata all'importo dei diritti riscossi al momento della loro importazione.

I regolamenti relativi alle singole organizzazioni comuni di mercato determinano la situazione in cui viene a trovarsi ciascun prodotto con riguardo alle disposizioni del primo comma.

2. Se la restituzione è subordinata all'origine comunitaria del prodotto, l'esportatore è tenuto a dichiararla quale è definita al secondo e terzo comma, conformemente alle regole comunitarie in vigore.

Ai fini della concessione della restituzione, un prodotto è originario della Comunità se è interamente ottenuto nella Comunità o se l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale sono avvenute nella Comunità conformemente agli articoli 23 o 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Salvo il disposto del paragrafo 5, non soddisfano le condizioni per la restituzione i prodotti ottenuti dalle seguenti materie:

- materie originarie della Comunità e
- materie agricole disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 1 e importate da paesi terzi, che non hanno subito una trasformazione sostanziale nella Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'esportatore è tenuto a dichiarare che lo zucchero risponde a una delle condizioni previste da tale regolamento e a precisare la condizione di cui trattasi.

4. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono verificate con le stesse modalità con cui sono stati verificati gli altri elementi della dichiarazione di esportazione.

5. All'atto dell'esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione fissata per uno o più componenti, la restituzione relativa ai componenti è versata soltanto se il componente o i componenti per i quali essa è richiesta sono conformi al disposto del paragrafo 1.

La restituzione è ugualmente concessa quando il componente o i componenti per i quali è chiesta la restituzione si trovavano in una delle situazioni di cui al paragrafo 1 e non si trovano più in libera pratica esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti.

6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 5, sono considerate restituzioni fissate in relazione a un componente le restituzioni relative a quanto segue:

- i prodotti di base del settore dei cereali, delle uova, del riso, dello zucchero, nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94;
- gli zuccheri bianchi e gli zuccheri greggi del codice NC 1701, il glucosio e lo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, l'isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e gli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero dei codici NC 1702 60 95, 1702 90 99 incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96;
- i prodotti del settore lattiero-caseario, nonché del settore dello zucchero, esportati sotto forma di prodotti dei codici NC 0402 10 91-99, 0402 29, 0402 99, 0403 10 31-39, 0403 90 31-39, 0403 90 61-69, 0404 10 26-38, 0404 10 72-84 e 0404 90 81-89, nonché esportati sotto forma di prodotti del codice NC 0406 30, che non si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato,
- i prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di prodotti compresi nei codici NC da 2309 10 11 a 70 e da 2309 90 31 a 70 e menzionati nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92;
- i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti compresi nei codici NC 2309 10 11-70, 2309 90 31-70 e menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 12

1. Il tasso della restituzione per i miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della nomenclatura combinata è quello relativo:

- a) per i miscugli di cui uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, a detto componente;
- b) per gli altri miscugli, al componente cui si applica il tasso della restituzione meno elevato. Qualora uno o più componenti di tali miscugli non abbiano diritto a una restituzione, non viene concessa alcuna restituzione.

2. Ai fini del calcolo delle restituzioni relative agli assortimenti e ai prodotti misti, ogni componente è considerato come un prodotto separato.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai miscugli, agli assortimenti e ai prodotti misti per i quali è prevista una specifica regola di calcolo.

Articolo 13

Le disposizioni relative alla fissazione anticipata del tasso della restituzione e agli adattamenti da apportare allo stesso si applicano soltanto ai prodotti per i quali è stato fissato un tasso di restituzione espresso da una cifra uguale o superiore a zero.

Sezione 2

Restituzione differenziata

Articolo 14

1. Quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato ai requisiti supplementari di cui agli articoli 15 e 16.

2. Se il giorno della fissazione anticipata della restituzione si applica un unico tasso di restituzione per tutte le destinazioni e se esiste una clausola di destinazione obbligatoria, tale situazione è considerata come una differenziazione del tasso secondo la destinazione se il tasso della restituzione in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione è inferiore al tasso fissato in anticipo, eventualmente adeguato alla data dell'accettazione suddetta.

Articolo 15

1. Il prodotto deve essere stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione; termini supplementari possono tuttavia essere concessi, conformemente all'articolo 49.

2. Sono considerati importati come tali i prodotti per i quali nessun elemento attesta l'avvenuta trasformazione.

Tuttavia,

— le manipolazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, destinate a garantire la conservazione dei prodotti, possono essere effettuate prima dell'importazione degli stessi, senza che ciò precluda la conformità alle disposizioni del paragrafo 1;

— un prodotto è considerato importato come tale allorché è stato trasformato prima dell'importazione, a condizione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa sono stati importati.

3. Il prodotto è considerato importato quando siano state espletate le formalità doganali di importazione e in particolare quelle relative alla riscossione dei dazi all'importazione nei paesi terzi.

4. La parte differenziata della restituzione è pagata con riferimento alla massa dei prodotti sottoposti alle formalità doganali di importazione nel paese terzo; tuttavia, non

viene tenuto conto delle variazioni di massa verificatesi durante il trasporto per cause naturali e riconosciute dalle autorità competenti o a seguito del prelievo di campioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 16

1. La prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione è costituita, a scelta dell'esportatore, dalla presentazione di uno dei documenti seguenti:

- a) il documento doganale o una copia o fotocopia dello stesso; tale copia o fotocopia dev'essere certificata conforme dall'organismo che ha vidimato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o di uno degli Stati membri nel paese terzo interessato, ovvero da un organismo incaricato del pagamento della restituzione;
- b) l'attestato di scarico e di importazione, compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciuta da uno Stato membro conformemente ai requisiti minimi di cui al paragrafo 5. L'attestato reca la data e il numero del documento doganale di importazione.

2. Se l'esportatore non può ottenere il documento scelto conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), pur essendosi fatto parte diligente per ottenerlo, o se sussistono dubbi circa l'autenticità del documento esibito, la prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione si considera adottata con la presentazione di uno o più dei documenti seguenti:

- a) copia del documento di scarico emesso o vidimato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione;
- b) attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno degli Stati membri, stabilito nel paese di destinazione o competente per quest'ultimo, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
- c) attestato di scarico, compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciuta da uno Stato membro conformemente ai requisiti minimi di cui al paragrafo 5, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
- d) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante, ove si tratti di paesi terzi elencati nell'allegato II, che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi;

- e) attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo ufficiale del paese terzo considerato, in caso di acquisto da parte di tale paese o di un suo organismo ufficiale o in caso di operazioni di aiuto alimentare;
- f) attestato di presa in consegna rilasciato da un'organizzazione internazionale o da un organismo a carattere umanitario riconosciuto dallo Stato membro esportatore, in caso di operazioni di aiuto alimentare;
- g) attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo di un paese terzo le cui procedure di gara possono essere accettate ai fini dell'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, in caso di acquisto da parte di tale organismo.

3. L'esportatore presenta in tutti i casi una copia o fotocopia del documento di trasporto.

4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione di cui ai paragrafi 1 e 2 si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

5. I requisiti minimi per il riconoscimento delle società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza sono quelle di seguito indicate.

- a) Le società di controllo e di sorveglianza vengono riconosciute, su loro richiesta, dai servizi competenti degli Stati membri per un periodo di tre anni. Il riconoscimento è valido per tutti gli Stati membri.
- b) All'atto della formazione delle prove principali e secondarie di cui al paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera c), le società di controllo e di sorveglianza devono attuare tutti i controlli necessari per determinare la natura, le caratteristiche e la quantità dei prodotti indicati nell'attestazione. Per ogni attestazione rilasciata deve essere preparato un fascicolo che riporta la descrizione delle attività di sorveglianza realizzate. I controlli devono essere effettuati «in loco» al momento dell'importazione, tranne casi eccezionali debitamente giustificati.
- c) Le società di controllo e di sorveglianza, di cui al paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), debbono essere indipendenti dalle parti interessate all'atto oggetto di controllo. In particolare, la società di controllo e di sorveglianza che effettua l'ispezione per un determinato atto, o società controllata appartenente allo stesso gruppo finanziario, non può prendere parte

all'operazione in qualità di esportatore, agente doganale, trasportatore, raccomandatario, depositario o a qualsiasi titolo che possa dar luogo ad un conflitto d'interessi.

- d) Salvo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (¹), gli Stati membri esaminano l'attività delle società di controllo e di sorveglianza a intervalli regolari o quando esistano fondati dubbi sul rispetto dei requisiti di riconoscimento.
- e) Gli Stati membri revocano il riconoscimento, in tutto o in parte, se accertano che la società di controllo e di sorveglianza non offre più garanzie per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di riconoscimento.

Lo Stato membro interessato informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione della revoca del riconoscimento. Tale informazione viene esaminata da tutti i pertinenti comitati di gestione.

La revoca del riconoscimento ha effetto per tutti gli Stati membri.

Articolo 17

1. Gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione delle prove di cui all'articolo 16, a parte il documento di trasporto, per un'operazione che offra garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti oggetto di una dichiarazione di esportazione e che dia diritto a una restituzione la cui parte differenziata corrisponda a un importo inferiore o pari a quanto segue:

- a) 1 200 EUR per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE;
- b) 1 200 EUR per i prodotti non menzionati alla lettera a), se il paese terzo o il territorio di destinazione sono indicati nell'allegato IV;
- c) 6 000 EUR per i prodotti non menzionati alla lettera a), se il paese terzo o il territorio di destinazione non sono indicati nell'allegato IV.

Articolo 18

1. In deroga all'articolo 14 e salvo il disposto dell'articolo 20, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene versata, su domanda dell'esportatore, una parte della restituzione.

2. La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, ridotto del 20 % della differenza tra il tasso fissato in anticipo e il tasso più basso; la mancata fissazione del tasso si considera come fissazione del tasso più basso.

Se l'importo da pagare non supera i 2 000 EUR, lo Stato membro può differirne il pagamento sino al versamento dell'importo totale della restituzione in oggetto, a meno che l'esportatore interessato dichiari che, per l'operazione di cui trattasi, non chiederà un importo supplementare.

(¹) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

3. Nel caso in cui la destinazione indicata alla casella 7 del titolo rilasciato con fissazione anticipata della restituzione non sia stata rispettata:

- a) se il tasso di restituzione per la destinazione reale è pari o superiore al tasso di restituzione per la destinazione indicata alla casella 7, si applica quest'ultimo;
- b) se il tasso di restituzione per la destinazione reale è inferiore al tasso di restituzione previsto per la destinazione indicata alla casella 7, la restituzione da versare è:
 - quella che risulta dall'applicazione del tasso vigente per la destinazione reale,
 - ridotta, salvo casi di forza maggiore, del 20 % della differenza tra la restituzione risultante dalla destinazione indicata alla casella 7 e la restituzione applicabile per la destinazione reale.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo. Ove del caso, tali tassi sono adeguati il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.

Qualora le disposizioni di cui al primo e secondo comma e quelle dell'articolo 51 siano applicate a una stessa operazione d'esportazione, dall'importo risultante dal primo comma viene detratta la sanzione di cui all'articolo 51.

4. Quando il tasso di restituzione è stato fissato nell'ambito di una procedura di gara la quale comporti una clausola di destinazione obbligatoria, la mancata fissazione di una restituzione periodica o l'eventuale fissazione di una restituzione periodica per la destinazione obbligatoria, alla data della presentazione della domanda di titolo e alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, non viene presa in considerazione per stabilire il tasso più basso della restituzione.

Articolo 19

1. Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 si applicano quando un prodotto viene esportato su presentazione di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata con clausola di destinazione obbligatoria.
2. Se il prodotto non è giunto alla destinazione obbligatoria, viene versata soltanto la parte della restituzione risultante dal disposto dell'articolo 18, paragrafo 2.
3. Se il prodotto viene avviato, in seguito a un caso di forza maggiore, verso una destinazione diversa da quella per la quale è stato rilasciato il titolo, viene pagata una restituzione su domanda dell'esportatore se quest'ultimo fornisce la prova del caso di forza maggiore e della destinazione effettiva del prodotto; la prova di destinazione effettiva viene adottata conformemente agli articoli 15 e 16.
4. In caso di applicazione del paragrafo 3, la restituzione da versare corrisponde all'importo fissato per la destinazione effettiva, entro un massimale pari all'importo

della restituzione relativa alla destinazione indicata alla casella 7 del titolo rilasciato con fissazione anticipata della restituzione.

Se del caso, i tassi di restituzione sono adeguati alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.

5. Qualora un prodotto sia esportato in base a un titolo rilasciato in virtù dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 e la restituzione sia differenziata secondo la destinazione, per beneficiare della restituzione fissata in anticipo l'esportatore deve fornire, oltre alle prove di cui all'articolo 16, la prova che il prodotto è stato consegnato nel paese terzo importatore all'organismo indicato nel bando di gara, nell'ambito della procedura di gara menzionata nel titolo.

Sezione 3

Misure specifiche di tutela degli interessi finanziari della Comunità

Articolo 20

1. Allorché

a) sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto,
oppure

b) il prodotto possa essere reintrodotta nella Comunità per effetto di una differenza tra la restituzione applicabile al prodotto esportato e l'importo del dazio non preferenziale all'importazione applicabile a un prodotto identico alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione,

oppure

c) vi siano fondati sospetti che il prodotto sarà reintrodotta nella Comunità, tal quale o dopo essere stato trasformato in un paese terzo, beneficiando dell'esenzione dai dazi all'importazione o di una riduzione degli stessi,

la restituzione a tasso unico o la parte della restituzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2 è pagata soltanto se il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità conformemente al disposto dell'articolo 7 e

- i) nel caso di una restituzione non differenziata, il prodotto è stato importato in un paese terzo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o ha formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 entro lo stesso termine;
- ii) nel caso di una restituzione differenziata in base alla destinazione, il prodotto è stato importato tal quale in un paese terzo determinato, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

Nei casi di importazione in un paese terzo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 e dell'articolo 16.

Inoltre, per tutte le restituzioni, i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare alle autorità competenti che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo d'importazione oppure che ha subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Termini supplementari possono essere concessi alle condizioni previste dall'articolo 49.

2. Gli Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1 di loro iniziativa o su richiesta della Commissione.

Le disposizioni relative alla fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applicano se le circostanze in cui si svolge effettivamente l'atto in oggetto, tenuto conto in particolare dei costi di trasporto, escludono verosimilmente il rischio di reimportazione. Gli Stati membri hanno inoltre facoltà di non applicare le disposizioni relative alla fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), se l'importo della restituzione per la dichiarazione di esportazione di cui trattasi è pari o inferiore a 500 EUR.

3. Nelle ipotesi di applicazione del paragrafo 1, qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, vada perduto durante il trasporto per causa di forza maggiore,

- in caso di restituzione non differenziata, viene pagato l'intero importo della restituzione,
- in caso di restituzione differenziata, viene pagata la parte della restituzione definita conformemente all'articolo 18.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano prima del pagamento della restituzione.

La restituzione è tuttavia considerata indebita e dev'essere rimborsata se, anche successivamente al suo pagamento, le autorità competenti constatano:

- a) che il prodotto è andato distrutto o si è avariato prima di essere stato immesso sul mercato di un paese terzo o prima di aver subito, in un paese terzo, una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, a meno che l'esportatore non possa dimostrare alle autorità competenti che l'esportazione è stata effettuata in condizioni economiche tali da consentire che il prodotto potesse essere ragionevolmente immesso sul mercato di un paese terzo, salvo il disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma;
- b) che il prodotto si trova in un paese terzo, in regime sospensivo dei dazi, dodici mesi dopo la data di esportazione dalla Comunità, senza aver subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e che l'esportazione non è stata realizzata nell'ambito di una normale transazione commerciale;

c) che il prodotto esportato è reintrodotta nella Comunità senza aver subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, che il dazio non preferenziale all'importazione è inferiore alla restituzione concessa e che l'esportazione non è stata realizzata nell'ambito di una normale transazione commerciale;

d) che i prodotti esportati di cui all'allegato V sono reintrodotti nella Comunità:

- previa trasformazione o lavorazione in un paese terzo, senza aver raggiunto il livello previsto all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, e
- beneficiano dell'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo rispetto al dazio non preferenziale.

Gli Stati membri, qualora constatino l'esistenza di un rischio di dirottamento del traffico per prodotti non figuranti all'allegato V, ne informano al più presto la Commissione.

Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano in caso di applicazione delle disposizioni del titolo VI, capitolo 2 «Merci in reintroduzione» del regolamento (CEE) n. 2913/92 e qualora i prodotti siano reintrodotti nella Comunità almeno due anni dopo la data dell'esportazione.

Le disposizioni dell'articolo 51 non si applicano ai casi contemplati alle lettere b), c) e d).

Sezione 4

Casi in cui non viene concessa la restituzione

Articolo 21

1. Non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione.

I prodotti sono conformi ai requisiti di cui al primo comma se possono essere immessi in commercio sul territorio della Comunità in condizioni normali e con la designazione che figura sulla domanda di concessione della restituzione, nonché, qualora siano destinati al consumo umano, se la loro utilizzazione a tal fine non è esclusa o considerevolmente ridotta a motivo delle loro caratteristiche o del loro stato.

La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo comma deve essere esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nella Comunità.

Tuttavia, la restituzione è ugualmente concessa qualora nel paese di destinazione i prodotti esportati sono assoggettati a requisiti cogenti, in particolare sanitari o d'igiene, che non corrispondono alle disposizioni ed agli usi vigenti nella Comunità. Incombe all'esportatore dimostrare, su richiesta dell'autorità competente, che i prodotti sono conformi a tali requisiti cogenti nel paese terzo o di destinazione.

Inoltre, per determinati prodotti possono essere adottate disposizioni particolari.

2. Se all'uscita dal territorio doganale della Comunità un prodotto è di qualità sana, leale e mercantile, esso dà diritto al pagamento della parte di restituzione calcolata secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, salvo applicazione dell'articolo 20. Tuttavia, questo diritto viene meno qualora sia provato quanto segue:

- che il prodotto non è più di qualità sana, leale e mercantile, in quanto presenta un vizio occulto che si manifesta in un momento successivo;
- che non è stato possibile venderlo al consumatore finale, in quanto la scadenza per il consumo era troppo vicina alla data di esportazione.

Se vi sono prove che il prodotto non è più di qualità sana, leale e mercantile prima dell'espletamento delle formalità doganali per l'importazione in un paese terzo, esso non dà diritto al pagamento della parte differenziata della restituzione.

3. Non è concessa alcuna restituzione se il tenore di radioattività dei prodotti supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria. Independentemente dalla loro origine, ai prodotti si applicano i livelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 22

1. Non è concessa alcuna restituzione per le esportazioni oggetto di un prelievo all'esportazione o di una tassa all'esportazione fissati in anticipo o mediante procedura di gara.

2. Se per un prodotto composto si applica un prelievo all'esportazione o una tassa all'esportazione fissati in anticipo per uno o più componenti, non viene concessa alcuna restituzione per il componente o i componenti in oggetto.

Articolo 23

Non è concessa alcuna restituzione per i prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi e che possono essere successivamente reintrodotti nella Comunità in virtù delle franchigie risultanti dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio ⁽²⁾.

CAPO 2

Anticipo della restituzione all'esportazione

Articolo 24

1. Su domanda dell'esportatore, gli Stati membri anticipano, del tutto o in parte, l'importo della restituzione non appena sia stata accettata la dichiarazione di esportazione,

a condizione che venga costituita una cauzione di importo pari a tale anticipo, maggiorato del 10 %.

Gli Stati membri possono determinare le modalità relative alla domanda di anticipo di una parte della restituzione.

2. L'importo dell'anticipo è calcolato tenuto conto del tasso della restituzione relativa alla destinazione dichiarata, corretto, se del caso, in base agli altri importi previsti dalla normativa comunitaria.

3. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 se l'importo da pagare non supera i 2 000 EUR.

Articolo 25

1. Se la somma anticipata supera l'importo effettivamente dovuto per l'esportazione in oggetto o per un'esportazione equivalente, l'autorità competente avvia senza indugio la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2220/85 ai fini del pagamento, da parte dell'esportatore, della differenza fra questi due importi, maggiorata del 10 %.

Tuttavia, se per un caso di forza maggiore:

- le prove prescritte dal presente regolamento per beneficiare della restituzione non possono essere fornite, oppure
 - il prodotto raggiunge una destinazione diversa da quella per la quale è stato calcolato l'anticipo,
- la maggiorazione del 10 % non viene recuperata.

2. Se il prodotto non raggiunge la destinazione per la quale l'anticipo è stato calcolato, in seguito ad una irregolarità commessa da un terzo a scapito dell'esportatore e questi ne informa di propria iniziativa, immediatamente e per iscritto le autorità competenti rimborsando la restituzione anticipata, la maggiorazione di cui al paragrafo 1 è limitata all'interesse dovuto per il periodo intercorso tra la percezione anticipata della restituzione e il suo rimborso. L'interesse è calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 52, paragrafo 1, quarto comma.

La disposizione del primo comma non si applica se le autorità competenti hanno già notificato all'esportatore la loro intenzione di effettuare un controllo o se l'esportatore è venuto a conoscenza, in altro modo, dell'intenzione delle autorità competenti di effettuare un controllo.

3. Si considera esportazione equivalente l'esportazione successiva a una reimportazione, nell'ambito del regime delle reintroduzioni, di prodotti equivalenti dello stesso codice della nomenclatura combinata, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3719/88.

La disposizione del primo comma si applica soltanto se nello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione della prima esportazione è stato utilizzato il regime delle reintroduzioni.

⁽¹⁾ GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

CAPO 3

Prefinanziamento della restituzione*Articolo 26*

1. Quando l'esportatore manifesta la volontà di esportare i prodotti previa trasformazione o magazzinaggio e di fruire di una restituzione in forza delle disposizioni di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, per poterne beneficiare deve presentare alle autorità doganali una dichiarazione di pagamento.

Gli Stati membri possono dare alla dichiarazione di pagamento un'altra denominazione.

2. La dichiarazione di pagamento reca tutti i dati necessari per calcolare la restituzione per i prodotti da esportare e più particolarmente:

a) per i prodotti:

- la designazione, eventualmente semplificata, dei prodotti agricoli secondo la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione e il codice della nomenclatura delle restituzioni e, ove necessario ai fini della determinazione della restituzione, la composizione dei prodotti in oggetto o un riferimento a tale composizione;
- la massa netta dei prodotti o, eventualmente, la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione;

b) per le merci, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1222/94.

Inoltre, se trattasi di prodotti di base destinati alla trasformazione, la dichiarazione di pagamento reca le indicazioni seguenti:

- designazione dei prodotti di base,
- quantità dei prodotti di base,
- tasso di resa o altri dati analoghi.

3. Salvo il disposto del paragrafo 2, ove le circostanze lo giustificano e su domanda dell'esportatore, possono essere indicati nella dichiarazione di pagamento dati provvisori sulle merci ottenibili dalla trasformazione dei prodotti di base. In tal caso, a trasformazione ultimata l'esportatore dichiara alle autorità competenti i dati definitivi.

4. Nella dichiarazione di pagamento viene inoltre indicato l'uso o la destinazione dei prodotti, nei casi seguenti:

- a) se l'esportatore chiede il versamento di una somma pari all'importo della restituzione valida per l'uso o per la destinazione previsti per tali prodotti;
- b) se l'indicazione dell'uso o della destinazione è necessaria per stabilire il periodo durante il quale i prodotti possono rimanere sotto controllo doganale ai fini della trasformazione ovvero sotto un regime di deposito doganale o di zona franca.

5. L'uso o la destinazione sono indicati come segue:

- dall'uso specifico o da un paese di destinazione specifico;
- dal gruppo di paesi di destinazione per i quali si applica lo stesso tasso di restituzione.

6. Al fine di garantire l'espletamento dei controlli fisici dei prodotti, la dichiarazione di pagamento contiene anche tutti i dati necessari per individuare i luoghi esatti in cui i prodotti saranno trasformati o immagazzinati fino al momento dell'esportazione. Eventuali cambiamenti del luogo di magazzinaggio o di trasformazione dei prodotti a scelta delle autorità competenti vengono preventivamente segnalati dall'esportatore oppure debitamente annotati in appositi registri.

Articolo 27

1. All'atto dell'accettazione della dichiarazione di pagamento, i prodotti sono posti sotto controllo doganale, conformemente all'articolo 4, punti 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 2913/92, fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità o raggiungono una destinazione prevista.

2. La data di accettazione della dichiarazione di pagamento determina quanto segue:

- a) il tasso della restituzione, se non è stato fissato in anticipo;
- b) gli adeguamenti da apportare al tasso della restituzione, se è stato fissato in anticipo;
- c) il fatto generatore del tasso di cambio dell'euro per la restituzione.

Articolo 28

1. Per i prodotti trasformati o le merci ottenute da prodotti di base si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della restituzione ed in vista del pagamento dell'anticipo, i risultati dell'esame della dichiarazione di pagamento, congiunto eventualmente all'esame dei prodotti di base.

2. Il paragrafo 1 non osta all'eventuale esercizio di controlli successivi da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, né preclude le conseguenze che possono derivarne in applicazione delle disposizioni vigenti.

3. I prodotti di base devono far parte, in tutto o parzialmente, dei prodotti trasformati o delle merci esportate.

Tuttavia, previa autorizzazione delle autorità competenti, i prodotti di base immagazzinati alla rinfusa possono essere totalmente o parzialmente sostituiti da prodotti di base equivalenti, classificati nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata, della stessa qualità commerciale e con le stesse caratteristiche tecniche e in possesso dei requisiti posti per la concessione della restituzione all'esportazione, purché i prodotti di base equivalenti siano posti sotto controllo doganale.

Le autorità competenti degli Stati membri concedono l'autorizzazione soltanto se hanno accertato che l'intera operazione sarà realizzata nel rispetto delle condizioni seguenti:

- l'esportatore comunica preventivamente al competente ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione di pagamento, l'intenzione di chiedere l'equivalenza ed indica espressamente i luoghi esatti di magazzinaggio e di trasformazione di cui trattasi;
- la contabilità di magazzino dell'esportatore deve essere tenuta aggiornata e consentire un controllo globale, tanto dal punto di vista amministrativo che fisico, del quantitativo totale di prodotti di base o trasformati che si trovano materialmente nei locali nonché della loro posizione particolare. Ai fini del presente articolo, con posizione si intende la situazione dei prodotti che si trovano in libera pratica, oppure sono assoggettati ad un regime doganale, o al regime di prefinanziamento di cui all'articolo 26, o al regime dell'esportazione di cui agli articoli 5 e 32;
- è garantito che l'effettivo controllo dell'identità, della qualità commerciale e delle caratteristiche tecniche dei prodotti di base viene eseguito a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento e fino al momento di cui all'articolo 34, paragrafo 1.

Quando i prodotti di base equivalenti sono immagazzinati in luoghi che sono di competenza di un altro ufficio doganale, l'ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione di pagamento comunica per iscritto al competente ufficio doganale responsabile del luogo in cui si trovano i prodotti equivalenti tutte le informazioni pertinenti e segnatamente la quantità di prodotti sottoposti a trasformazione, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche, nonché le trasformazioni da effettuare.

4. Le disposizioni del paragrafo 3, relative ai prodotti di base, possono applicarsi anche ai prodotti intermedi immagazzinati alla rinfusa, sostituiti da prodotti intermedi equivalenti.

5. Il regime di equivalenza non si applica ai prodotti provenienti dall'intervento e destinati ad essere esportati in base al sistema di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92.

6. I prodotti di base possono restare sotto controllo doganale in previsione della loro trasformazione per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.

Tuttavia, qualora l'esportazione sia subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione o venga presentato un titolo di fissazione anticipata, detto periodo è uguale al rimanente periodo di validità del titolo.

Quando l'operazione è effettuata mediante presentazione di un titolo la cui validità residua è:

- inferiore a tre mesi, il periodo viene portato a tre mesi;
- superiore a un anno, il periodo viene ridotto a un anno.

Articolo 29

1. Per i prodotti destinati all'esportazione dopo essere stati sottoposti a regime di deposito doganale o di zona franca si prendono in considerazione, per calcolare la restituzione, i risultati dell'esame sia della dichiarazione di pagamento che dei prodotti di cui trattasi.

2. Il paragrafo 1 non osta all'eventuale esercizio di controlli successivi da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, né pregiudica le conseguenze che possono derivarne in applicazione delle disposizioni vigenti.

3. Eventuali perdite di massa dei prodotti dovute a calo naturale di peso durante la conservazione in depositi doganali o zone franche non comportano l'incameramento della cauzione di cui all'articolo 35. I danni subiti dai prodotti non sono considerati come calo naturale della massa.

4. I prodotti sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca possono essere oggetto, alle condizioni previste dalle autorità competenti, delle manipolazioni seguenti:

- a) inventario;
- b) apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, timbri, etichette o altri segni distintivi simili, purché detta apposizione non sia tale da conferire ai prodotti un'origine apparente diversa dall'origine reale;
- c) modifica dei marchi e dei numeri dei colli o cambiamento di etichette, purché tale modificazione non sia tale da conferire ai prodotti un'origine apparente diversa dall'origine reale;
- d) imballaggio, disimballaggio, cambio d'imballaggio, riparazione degli imballaggi, purché tali manipolazioni non siano tali da conferire ai prodotti un'origine apparente diversa dall'origine reale;
- e) ventilazione;
- f) refrigerazione;
- g) congelamento.

La restituzione relativa ai prodotti oggetto delle manipolazioni di cui al primo comma è determinata in base alla quantità, alla natura e alle caratteristiche dei prodotti alla data presa in considerazione per il calcolo della restituzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27.

5. I prodotti possono rimanere sottoposti a un regime di deposito doganale o di zona franca per un periodo di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.

Articolo 30

1. I prodotti posti in regime di deposito doganale nello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di pagamento, possono essere trasportati verso un altro Stato membro per esservi immagazzinati in regime di deposito doganale e sono soggetti, in particolare, alle disposizioni del presente articolo.

Al fine di garantire l'identità dei prodotti all'atto della spedizione da uno Stato membro a un altro, i mezzi di trasporto o i colli utilizzati per effettuare il trasporto devono essere sigillati a norma dell'articolo 349 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, la prova che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità o raggiunto la destinazione prevista è fornita presentando l'esemplare di controllo T5.

a) Nella rubrica «Altri» della casella 104 dell'esemplare di controllo è apposta una delle seguenti diciture:

- Prefinanciación de la restitución — Artículo 30 del Reglamento (CE) n. 800/1999. Declaración de exportación que debe ser presentada, a más tardar, el ... (fecha límite establecida para el plazo contemplado en el apartado 5 del artículo 29),
 - Forudbetaling af restitutionen — Artikel 30 i forordning (EF) n. 800/1999. Udførselsangivelsen skal indgives senest den ... (dato fastsat i overensstemmelse med den i artikel 29, stk. 5, omhandlede frist),
 - Vorfinanzierung der Erstattung — Artikel 30 der Verordnung (EG) n. 800/1999. Die Ausfuhranmeldung ist bis spätestens... vorzulegen (durch die Frist gemäß Artikel 29 Absatz 5 festgelegter Schlußtermin),
 - Εκ των προτέρων πληρωμή της επιστροφής — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999, άρθρο 30. Η δήλωση εξαγωγής πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι ... (ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 5)
 - Prefinancing of the refund — Regulation (EC) n. 800/1999, Article 30. Export declaration to be lodged by ... (deadline set by the time limit referred to in Article 29(5)),
 - Préfinancement de la restitution — règlement (CE) n. 800/1999, article 30. Déclaration d'exportation à déposer au plus tard le ... (date limite fixée par le délai visé à l'article 29, paragraphe 5),
 - Prefinanziamento della restituzione — Regolamento (CE) n. 800/1999, articolo 30. Dichiarazione d'esportazione da presentare entro il ... (data limite fissata in base ai termini indicati al paragrafo 5 dell'articolo 29),
 - Voorfinanciering van de restitutie — Verordening (EG) n. 800/1999, artikel 30. Aangifte ten uitvoer moet uiterlijk worden ingediend op ... (uiterste datum vastgesteld op basis van de in artikel 29, lid 5 bedoelde termijn),
 - Pré-financiamento da restituição — Regulamento (CE) n. 800/1999, artigo 30.º Apresentação da declaração de exportação o mais tardar em ... (data-limite fixada pelo prazo referido no n.º 5 do artigo 29.º),
 - Ennakolta maksettu tuki — asetuksen (EY) n. 800/1999 30 artiklan, vienti-ilmoitus annettava viimeistään ... (määräpäivä vahvistetaan 29 artiklan 5 kohdassa mainitun aikarajoituksen mukaisesti),
 - Förfinansiering av exportbidrag — artikel 30 i förordning (EG) n. 800/1999. Exportdeklaration skall ges in senast den ... (tidspunkt fastställd enligt den i artikel 29.5 angivna tidsfristen).
- b) L'ufficio di controllo del deposito di magazzino conserva l'esemplare di controllo T5 apponendo nella rubrica «Osservazioni» della casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» a tergo di detto esemplare di controllo le seguenti indicazioni:
- La fecha de aceptación de la declaración de exportación: ...
 - La fecha de salida del territorio aduanero o la de llegada al destino correspondiente: ...
 - Datoen for antagelsen af udførselsangivelsen: ...
 - Datoen for udgangen af toldområdet eller ankomsten til destinationen: ...
 - Zeitpunkt der Annahme der Ausfuhranmeldung: ...
 - Zeitpunkt des Verlassens des Zollgebiets oder des Erreichens der Bestimmung: ...
 - την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής: ...
 - την ημερομηνία εξόδου από το τελωνειακό έδαφος ή αφίξεως στον προορισμό: ...
 - Date of acceptance of the export declaration: ...
 - Date of exit from the customs territory or arrival at destination: ...
 - La date d'acceptation de la déclaration d'exportation: ...
 - La date de sortie du territoire douanier ou de l'arrivée à destination: ...
 - La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione: ...
 - La data di uscita dal territorio doganale o dell'arrivo a destinazione: ...

- De datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer: ...
- De datum waarop de producten of goederen het douanegebied hebben verlaten of ter bestemming zijn aangekomen: ...
- Data de aceitação da declaração de exportação: ...
- Data de saída do território aduaneiro ou da chegada ao destino: ...
- Vienti-ilmoituksen vastaanottopäivämäärä: ...
- Päivä, jona viety tullialueelta tai saapunut määräpaikkaan: ...
- Mottagningsdag for exportdeklaration: ...
- Utförseldag från tullområdet eller ankomstdag till destinationen: ...

c) Se, al termine del magazzinaggio, i prodotti attraversano il territorio di un altro Stato membro per essere esportati o per raggiungere la destinazione prevista, il primo ufficio doganale di destinazione assolve la funzione di ufficio doganale di partenza e rilascia — o fa rilasciare sotto la propria responsabilità — uno o più nuovi esemplari di controllo T5.

Nella casella 104 del nuovo o dei nuovi esemplari di controllo T5 vengono apposte le annotazioni del caso. Inoltre, nella casella 106 sono indicati il numero dell'esemplare di controllo T5 iniziale, il nome dell'ufficio doganale che ha rilasciato detto esemplare e la data di rilascio.

Qualora le annotazioni da apporre nella casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dell'esemplare di controllo T5 iniziale dipendano da informazioni contenute in esemplari di controllo rilasciati dalle autorità doganali di altri Stati membri o in documenti nazionali rilasciati da altre autorità nazionali, l'ufficio doganale di destinazione di cui al primo comma indica nella rubrica «Osservazioni» il numero o i numeri degli esemplari di controllo T5 o dei documenti nazionali in oggetto.

Qualora soltanto una parte dei prodotti menzionati nell'esemplare di controllo T5 siano conformi ai requisiti prescritti, l'ufficio doganale di destinazione indica, nella casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dell'esemplare di controllo, la quantità di prodotti conformi.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, le caselle 37 e 40 della dichiarazione di esportazione sono compilate di conseguenza. Nella casella 40 figura inoltre la data di accettazione della dichiarazione COM 7.

Articolo 31

1. L'anticipo della restituzione viene versato, su domanda specifica dell'esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione.

La domanda di restituzione è presentata come segue:

a) per iscritto, eventualmente a tal fine, su moduli speciali predisposti dagli Stati membri;

b) oppure avvalendosi di sistemi informatici, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

Ai fini del presente paragrafo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 199, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 222, 223 e 224 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. L'importo viene calcolato sulla base del tasso di restituzione relativo all'uso o alla destinazione eventualmente indicati. In mancanza di tale indicazione si applica l'importo calcolato conformemente al disposto dell'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 32

1. La dichiarazione di esportazione viene presentata nello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento ovvero, qualora si applichi l'articolo 30, nello Stato membro nel quale è avvenuto il magazzinaggio, non oltre l'ultimo giorno dei periodi di cui all'articolo 28, paragrafo 6, e all'articolo 29, paragrafo 5.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Belgio e il Lussemburgo sono considerati come un unico Stato membro per l'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

Articolo 33

1. Una cauzione pari all'importo calcolato conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, e quindi maggiorato del 15 %, viene costituita prima dell'accettazione della dichiarazione di pagamento.

2. Gli Stati membri possono consentire che la cauzione di cui al paragrafo 1 venga costituita dopo l'accettazione della dichiarazione di pagamento, purché sussistano le seguenti condizioni:

- che le norme nazionali facciano obbligo all'esportatore di costituire la cauzione entro trenta giorni dalla data in cui è stata accettata la predetta dichiarazione e prima della data in cui verrà effettuato il pagamento anticipato;
- che le norme nazionali prevedano il versamento di una somma pari alla maggiorazione di cui al paragrafo 1 qualora la cauzione non venga costituita entro i termini previsti, salvo caso di forza maggiore; tuttavia, al dichiarante che dimostri di aver esercitato la massima diligenza, può essere concessa una proroga del termine.

Articolo 34

1. Entro sessanta giorni dalla data in cui hanno cessato di essere sottoposti al regime di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, i prodotti devono:

- lasciare tali e quali il territorio doganale della Comunità,
- oppure
- nei casi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento, raggiungere tali e quali la loro destinazione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 9 e dell'articolo 10.

Articolo 35

1. Allorché sia stato provato il diritto a una restituzione per i prodotti cui possono essere applicate le disposizioni del presente capo, l'importo di cui trattasi è soggetto a compensazione con quello pagato in anticipo. Se l'importo dovuto per il quantitativo esportato è superiore a quello pagato in anticipo, la differenza viene versata all'interessato.

Se l'importo dovuto per il quantitativo esportato è inferiore a quello pagato in anticipo, in particolare in caso di applicazione del paragrafo 2, la competente autorità avvia senza indugio la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2220/85, affinché l'operatore paghi la differenza tra questi due importi, maggiorata del 15 %.

2. In deroga all'articolo 50 e salvo il disposto del paragrafo 1, secondo comma del presente articolo, la restituzione relativa all'esportazione in oggetto è corretta nel modo seguente, salvo cause di forza maggiore, qualora non vengano rispettati uno o più dei termini fissati dal presente regolamento:

- è anzitutto ridotta del 15 % se vengono superati uno o più dei termini fissati all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 5, e all'articolo 34, paragrafo 1; la restituzione così ridotta viene inoltre diminuita del 2 % per ogni giorno di superamento dei termini di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 29, paragrafo 5, e del 5 % per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 34, paragrafo 1;
- se i documenti di cui all'articolo 49, paragrafo 2, sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto, l'importo della restituzione, quale risulta eventualmente dall'applicazione del primo trattino, è diminuito di un importo pari al 15 % della restituzione che sarebbe stata versata se tutti i termini fossero stati rispettati.

Le disposizioni dell'articolo 50, paragrafi 4 e 6, si applicano in quanto compatibili.

3. La maggiorazione del 15 % non si applica se, per cause di forza maggiore, l'importo dovuto è inferiore all'importo anticipato.

4. Se il prodotto non raggiunge la destinazione per la quale l'anticipo è stato calcolato, in seguito ad una irregolarità commessa da un terzo a scapito dell'esportatore e questi ne informa di propria iniziativa, immediatamente e per iscritto, le autorità competenti rimborsando la restituzione anticipata, la maggiorazione di cui al paragrafo 1 è limitata all'interesse dovuto per il periodo intercorso tra la percezione anticipata della restituzione e il suo rimborso.

L'interesse è calcolato conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, quarto comma.

La disposizione del primo comma non si applica se le autorità competenti hanno già notificato all'esportatore la loro intenzione di effettuare un controllo o se l'esportatore è venuto a conoscenza, in altro modo, dell'intenzione delle autorità competenti di effettuare un controllo.

TITOLO III

ALTRI TIPI DI ESPORTAZIONE E CASI PARTICOLARI

CAPO 1

Destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità e approvvigionamento di bordo

Articolo 36

1. Ai fini del presente regolamento le consegne seguenti sono assimilate a un'esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità:

- a) la consegna per l'approvvigionamento nella Comunità:
 - delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima,
 - degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie;
- b) la consegna alle organizzazioni internazionali stabilite nella Comunità;
- c) la consegna alle forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto nel caso che i prodotti della stessa specie importati da paesi terzi per queste destinazioni beneficino di una franchigia da dazi all'importazione nello Stato membro in oggetto.

3. Le consegne di prodotti destinati a depositi, ubicati nella Comunità, di organizzazioni internazionali specializzate nell'aiuto umanitario ed utilizzati per operazioni di aiuto alimentare nei paesi terzi, sono assimilate alle esportazioni fuori dal territorio doganale della Comunità.

L'applicazione del primo comma è autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di magazzinaggio che determinano la situazione doganale dei depositi ed adottano opportune misure atte ad accertare che i prodotti di cui trattasi raggiungano la loro destinazione.

4. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano alle consegne di cui al presente articolo.

Articolo 37

1. Nell'ambito delle consegne di cui agli articoli 36 e 44, gli Stati membri, in deroga all'articolo 5, possono autorizzare per il pagamento delle restituzioni il ricorso alla procedura sotto descritta. L'esportatore autorizzato ad avvalersi di detta procedura non può, per uno stesso prodotto, fare ricorso nel contempo alla procedura normale.

L'autorizzazione può essere limitata a determinate località d'imbarco dello Stato membro esportatore. L'autorizzazione può interessare prodotti imbarcati in altri Stati membri; in tal caso si applica l'articolo 8.

2. Per i prodotti imbarcati mensilmente alle condizioni previste dal presente articolo, il giorno preso in considerazione per determinare il tasso della restituzione, o gli eventuali adattamenti in caso di fissazione anticipata della restituzione, è l'ultimo giorno del mese.

Per quanto concerne gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria, l'ultimo giorno del mese viene preso in considerazione anche per la determinazione del tasso di cambio tra euro e moneta nazionale da applicare all'importo delle restituzioni.

3. Se la restituzione è fissata in anticipo o determinata in base a gara, il titolo dev'essere valido l'ultimo giorno del mese.

4. L'esportatore deve tenere un registro di controllo contenente le indicazioni seguenti:

- a) le diciture necessarie per l'identificazione dei prodotti conformemente all'articolo 5, paragrafo 4;
- b) il nome o il numero d'immatricolazione della nave o aeromobile o delle navi o aeromobili su cui i prodotti sono stati imbarcati;
- c) la data dell'imbarco.

Le indicazioni di cui al primo comma vengono iscritte nel registro non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'imbarco. Tuttavia, quando l'imbarco si effettua in un altro Stato membro, dette indicazioni vengono iscritte nel registro non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'esportatore dev'essere stato informato dell'avvenuto imbarco dei prodotti.

L'esportatore deve inoltre sottoporsi ai controlli che gli Stati membri ritengano necessari e conservare il registro di controllo per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in corso.

5. Gli Stati membri possono decidere che il registro può essere sostituito dai documenti, utilizzati per ciascuna consegna, sui quali le autorità doganali hanno certificato la data d'imbarco.

6. Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 si applicano, in quanto compatibili, alle consegne di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c).

Articolo 38

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), i prodotti destinati ad essere consumati a bordo di aeromobili o di navi, compresi quelli adibiti ai trasbordi, e preparati prima dell'imbarco si considerano preparati a bordo di questi mezzi di trasporto.

2. Il presente articolo si applica a condizione che l'esportatore fornisca, per i prodotti di base per i quali è chiesta la restituzione, prove adeguate in merito alla quantità, alla natura e alle caratteristiche prima della preparazione.

3. Il regime del deposito di approvvigionamento di cui all'articolo 40 può essere utilizzato per le preparazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 39

1. Il pagamento della restituzione è subordinato alla condizione che il prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione abbia raggiunto come tale, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di tale accettazione, una delle destinazioni previste dall'articolo 36.

2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1 si applica l'articolo 7, paragrafi 3 e 4.

3. Se, prima di raggiungere una delle destinazioni di cui all'articolo 36, un prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione attraverso territori comunitari che non sono quello dello Stato membro nel cui territorio tale dichiarazione è stata accettata, la prova che un tale prodotto ha raggiunto la destinazione prevista viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo T5.

Nell'esemplare di controllo T5 devono essere in particolare compilate le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Nella casella 104 vengono apposte le annotazioni del caso.

4. Il formulario 302 che accompagna i prodotti forniti alle forze armate a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è assimilato all'esemplare di controllo T5 di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a condizione che le autorità militari competenti certifichino, sul formulario medesimo, il ricevimento dei prodotti.

Articolo 40

1. Gli Stati membri possono anticipare all'esportatore l'importo della restituzione, secondo le condizioni particolari previste in appresso, qualora sia fornita la prova che i prodotti sono stati depositati, entro trenta giorni dall'accettazione della dichiarazione di esportazione, salvo cause di forza maggiore, in locali soggetti a controllo doganale, a fini di approvvigionamento nella Comunità di quanto segue:

- imbarcazioni destinate alla navigazione marittima, oppure
 - aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie,
- oppure
- piattaforme di perforazione o di estrazione di cui all'articolo 44.

I locali soggetti a controllo doganale (in prosieguo: «depositi di approvvigionamento») e il depositario devono essere espressamente riconosciuti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

2. Lo Stato membro nel cui territorio si trova il deposito di approvvigionamento concede il riconoscimento soltanto ai depositari e ai depositi di approvvigionamento che offrono le necessarie garanzie. Il riconoscimento è revocabile.

Il riconoscimento è concesso soltanto ai depositari che assumono per iscritto le seguenti obbligazioni:

- a) imbarcare i prodotti, tali e quali o congelati e/o previo confezionamento, per l'approvvigionamento nella Comunità di quanto segue:
 - imbarcazioni destinate alla navigazione marittima, oppure
 - aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie,

oppure

 - delle piattaforme di perforazione o di estrazione di cui all'articolo 44;
- b) tenere un registro che consenta alle autorità competenti di effettuare i necessari controlli e che contenga in particolare quanto segue:
 - la data di entrata nel deposito di approvvigionamento;
 - i numeri dei documenti doganali che accompagnano i prodotti nonche l'indicazione dell'ufficio doganale interessato;
 - le diciture necessarie per l'identificazione dei prodotti conformemente all'articolo 5, paragrafo 4;
 - la data di uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento;
 - il numero di immatricolazione e, se esiste, il nome delle imbarcazioni o degli aeromobili su cui i prodotti sono stati imbarcati, oppure il nome del deposito successivo;
 - la data dell'imbarco;
- c) conservare il registro per un minimo di tre anni dalla fine dell'anno civile in corso;
- d) sottoporsi ai controlli, segnatamente a quelli periodici, che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare il rispetto del presente paragrafo;
- e) pagare gli importi che verranno loro richiesti a titolo di rimborso della restituzione in caso di applicazione dell'articolo 42.

3. L'importo versato all'esportatore in applicazione del paragrafo 1 viene contabilizzato come un pagamento dall'organismo che ha effettuato l'anticipo.

Articolo 41

1. Qualora la dichiarazione di esportazione sia stata accettata nello Stato membro in cui si trova il deposito di approvvigionamento, al momento dell'entrata in deposito la competente autorità doganale indica, nel documento nazionale che verrà utilizzato per ottenere l'anticipo della restituzione, che i prodotti si trovano nella situazione prevista dall'articolo 40.

2. Qualora la dichiarazione di esportazione sia stata accettata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il deposito di approvvigionamento, la prova che i prodotti sono stati introdotti in tale deposito è fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo T5.

Nell'esemplare di controllo T5 vengono compilate le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Nella casella 104, rubrica «Altri» è completata con una delle seguenti diciture:

- Depositado con entrega obligatoria para el abastecimiento — Aplicación del artículo 40 del Reglamento (CE) n. 800/1999,
- Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering — anvendelse af artikel 40 i forordning (EF) n. 800/1999,
- Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung — Artikel 40 der Verordnung (EG) n. 800/1999,
- Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό — εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού ΕΚ αριθ. 800/1999
- Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling — Article 40 of Regulation (EC) n. 800/1999,
- Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l'avitaillement — application de l'article 40 du règlement (CE) n. 800/1999,
- Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento — applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999,
- Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen — toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) n. 800/1999,
- Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento — aplicação do artigo 40.º do Regulamento (CE) n. 800/1999,
- Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin — asetuksen (EY) n. 40 artiklan soveltaminen,
- Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering — artikel 40 i förordning (EG) n. 800/1999.

L'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione conferma l'entrata in deposito nell'esemplare di controllo, previa verifica che i prodotti siano stati iscritti nel registro di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Articolo 42

1. Qualora si constati che un prodotto introdotto in un deposito di approvvigionamento non ha avuto la destinazione prescritta o non è più in grado di raggiungere tale destinazione, il depositario versa un importo forfettario all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il deposito.

2. L'importo forfettario di cui al paragrafo 1 è calcolato come segue:

- a) determinando l'importo dei dazi all'importazione relativi ad un prodotto identico al momento dell'immissione in libera pratica nello Stato membro in cui si trova il deposito;
- b) maggiorando del 20 % l'importo ottenuto in conformità della lettera a).

Il tasso da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi all'importazione è il seguente:

— il tasso del giorno nel quale il prodotto non ha ricevuto la destinazione prescritta o a decorrere dal quale non è stato più in grado di raggiungerla,

oppure

— se questo giorno non può essere determinato, il tasso del giorno in cui è stato constatato il mancato rispetto della destinazione obbligatoria.

3. Il depositario paga unicamente l'importo anticipato, maggiorato del 20 %, qualora dimostri che l'importo anticipato per il prodotto di cui trattasi è inferiore all'importo forfettario calcolato a norma del paragrafo 2.

Tuttavia, se l'importo è stato anticipato in un altro Stato membro, la maggiorazione è del 40 %. In tal caso, per gli Stati membri di magazzinaggio che non partecipano all'Unione economica e monetaria, la conversione è effettuata nella moneta nazionale dello Stato membro di magazzinaggio utilizzando il tasso di cambio dell'euro nel giorno preso in considerazione per il calcolo dei dazi di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. Le perdite registrate durante la permanenza nel deposito e dovute al calo naturale di massa dei prodotti o al confezionamento non sono oggetto del pagamento di cui al presente articolo.

Articolo 43

1. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il deposito di approvvigionamento procedono almeno una volta ogni dodici mesi a un controllo fisico di prodotti giacenti in tale deposito.

Tuttavia, se l'entrata e l'uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento sono soggette a controllo fisico permanente da parte del servizio doganale, le autorità competenti possono limitare il controllo a un controllo documentale dei prodotti giacenti nel deposito.

2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il deposito possono autorizzare il trasferimento dei prodotti in un secondo deposito di approvvigionamento.

In tal caso, nel registro del primo deposito è annotata un'indicazione concernente il secondo deposito. Il secondo deposito e il secondo depositario devono essere a loro volta specificamente riconosciuti ai fini dell'applicazione delle norme riguardanti i depositi d'approvvigionamento.

Se i prodotti sono stati sottoposti a controllo nel secondo deposito, il versamento delle somme dovute in caso di applicazione dell'articolo 42 incombe al secondo depositario.

3. Se il secondo deposito non è situato nello stesso Stato membro del primo, la prova che i prodotti sono stati introdotti nel secondo deposito è costituita dalla presentazione dell'originale dell'esemplare di controllo T5 recante una delle diciture precisate all'articolo 41, paragrafo 2.

L'ufficio doganale competente dello Stato membro destinatario conferma l'entrata in deposito nell'esemplare di controllo T5 previa verifica che i prodotti siano stati iscritti nel registro di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

4. Se, dopo aver sostato in un deposito di approvvigionamento, i prodotti vengono imbarcati in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il deposito, la prova dell'imbarco viene fornita secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

5. La prova del collocamento sotto controllo in un altro deposito di approvvigionamento, la prova dell'imbarco nella Comunità e la prova delle consegne previste dall'articolo 44 e dall'articolo 45, paragrafo 3, lettera a), sono fornite, salvo cause di forza maggiore, entro i dodici mesi successivi alla data di uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5.

CAPO 2

Fattispecie particolari*Articolo 44*

1. Per il calcolo del tasso di restituzione da concedere; la consegna di provviste di bordo:

a) a piattaforme di perforazione o di estrazione, comprese altre unità tecniche che forniscono i relativi servizi sussidiari, situate entro i limiti dello zoccolo continentale europeo o entro i limiti dello zoccolo continentale cui appartiene la parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di 3 miglia a partire dalla linea di base che serve a misurare la larghezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro,

e

b) la consegna effettuata in alto mare a navi da guerra e a navi ausiliarie battenti bandiera di uno Stato membro, e assimilata ad una consegna di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a).

Per provviste di bordo si intendono i prodotti destinati esclusivamente al consumo a bordo.

2. Le norme del paragrafo 1 si applicano unicamente nel caso in cui il tasso di restituzione sia superiore al tasso minimo.

Gli Stati membri possono applicare tali norme a tutte le consegne di provviste di bordo, alle condizioni seguenti:

a) che venga rilasciato un attestato di consegna a bordo,

e,

b) nel caso delle piattaforme:

- che la consegna si inquadri nei regolari approvvigionamenti della piattaforma in questione, riconosciuti tali dalle autorità competenti dello Stato membro da cui parte il mezzo di trasporto recante le provviste di bordo. Il luogo di carico o il porto d'imbarco, il tipo di nave, ove si tratti di un mezzo di trasporto marittimo, e il tipo di imballaggio o di confezionamento devono essere, salvo cause di forza maggiore, quelli cui si ricorre abitualmente;
- che la persona fisica o giuridica esercente la nave o l'elicottero adibiti alla consegna delle provviste conservi nella Comunità una documentazione consultabile e sufficientemente circostanziata ai fini del controllo particolareggiato dei voli o delle uscite in mare.

3. L'attestato di consegna a bordo di cui al paragrafo 2, lettera a) fornisce indicazioni complete circa i prodotti e reca il nome o altri elementi che consentano di identificare la piattaforma o la nave da guerra o la nave ausiliaria alle quali i prodotti stessi sono stati consegnati, con menzione della data di consegna. Gli Stati membri possono esigere dati supplementari.

L'attestato dev'essere firmato come segue:

a) per le piattaforme: da una persona alla quale i responsabili della piattaforma abbiano affidato l'incarico di curare gli approvvigionamenti di bordo. Le autorità competenti adottano misure adeguate per garantire l'autenticità dell'operazione. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate;

b) per le navi da guerra: dalle autorità militari.

In deroga al paragrafo 2, nel caso di un'operazione di approvvigionamento di piattaforme, gli Stati membri possono esonerare gli esportatori dalla presentazione dell'attestato di consegna a bordo, qualora si tratti di una consegna conforme a quanto segue:

— che dia diritto a una restituzione di importo inferiore o uguale a 3 000 EUR per esportazione,

— che presenti per lo Stato membro sufficienti garanzie circa l'arrivo a destinazione dei prodotti,

— e per la quale siano presentati il titolo di trasporto e la prova dell'avvenuto pagamento.

4. Le competenti autorità dello Stato membro che concede la restituzione controllano i quantitativi di prodotti dei quali è stata dichiarata la consegna alle piattaforme, verificando i documenti dell'esportatore e dell'esercente della nave o dell'elicottero adibiti alla consegna delle provviste. Le medesime autorità si accertano altresì che i quantitativi consegnati in virtù del presente articolo restino nei limiti delle normali necessità del personale di bordo.

Ai fini dell'applicazione del primo comma può essere richiesta, se necessario, la collaborazione delle competenti autorità di altri Stati membri.

5. Se per l'approvvigionamento di una piattaforma si applica l'articolo 8, nella rubrica «Altri» della casella 104 dell'esemplare di controllo è apposta una delle seguenti diciture:

— Suministro para el abastecimiento de las plataformas — Reglamento (CE) n. 800/1999,

— Proviand til platforme — forordning (EF) n. 800/1999,

— Bevorrungslieferung für Plattformen — Verordnung (EG) n. 800/1999,

— Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999,

— Catering supplies for rigs — Regulation (EC) n. 800/1999,

— Livraison pour l'avitaillement des plates-formes — règlement (CE) n. 800/1999,

— Provviste di bordo per piattaforma — Regolamento (CE) n. 800/1999,

— Leverantie van boordproviand aan platform — Verordening (EG) n. 800/1999,

— Fornecimentos para abastecimento de plataformas — Regulamento (CE) n. 800/1999,

- Muonitustoimitukset lautoille — asetus (EY) n. 800/1999,
- Proviand till plattformar — förordning (EG) n. 800/1999.

6. Qualora si applichi l'articolo 40, il depositario si impegna ad annotare nel registro di cui all'articolo 40, paragrafo 2, lettera b), dati particolareggiati sulla piattaforma cui è destinato ciascun invio, il nome o il numero della nave o dell'elicottero adibiti alla consegna e la data di sbarco delle provviste a bordo della piattaforma. Gli attestati di consegna a bordo, di cui al paragrafo 3, lettera a), sono da considerarsi parte integrante di tale registro.

7. Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché venga tenuto un registro ove siano indicati i quantitativi di prodotti di ciascun settore consegnati a piattaforme, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Articolo 45

1. Ai fini della fissazione del relativo tasso di restituzione, le consegne per l'approvvigionamento fuori della Comunità sono assimilate alle consegne di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a).

2. Qualora il tasso della restituzione sia differenziato a seconda delle destinazioni, il disposto del paragrafo 1 si applica a condizione che sia fornita la prova che i prodotti effettivamente imbarcati corrispondono esattamente a quelli che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità a tal fine.

3. La prova di cui al paragrafo 2 è soggetta alle modalità seguenti:

a) La prova della consegna diretta a bordo a fini di approvvigionamento è costituita da un documento doganale o da un documento vidimato dalle autorità doganali del paese terzo in cui le provviste sono state imbarcate; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato III.

Esso dev'essere compilato in una o più delle lingue ufficiali della Comunità e in una lingua del paese terzo interessato.

Per consegna diretta si intende la consegna, a bordo di una nave, di un contenitore o di una partita indivisa.

b) Se i prodotti esportati non sono oggetto di una consegna diretta e sono sottoposti a un regime di controllo doganale del paese terzo di destinazione prima di essere consegnati a bordo per l'approvvigionamento, la prova dell'avvenuta consegna a bordo è costituita dai documenti che seguono:

- un documento doganale o un documento vidimato dalle autorità doganali del paese terzo attestante che il contenuto di un contenitore o di una partita indivisa di prodotti è stato collocato in un deposito

di approvvigionamento e che i relativi prodotti saranno utilizzati esclusivamente a fini di approvvigionamento; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato III;

- e un documento doganale o un documento vidimato dalle autorità doganali del paese terzo in cui le merci sono state imbarcate che attesti l'uscita definitiva dal deposito e la consegna a bordo di tutti i prodotti del contenitore o della partita iniziale, e precisi il numero di consegne parziali effettuate; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato III.

c) Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera a) o alla lettera b), secondo trattino, lo Stato membro può accettare un attestato di consegna a bordo firmato dal capitano o da un altro ufficiale di servizio, recante il timbro della nave.

Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera b), secondo trattino, lo Stato membro può accettare un attestato di consegna a bordo firmato da un dipendente della compagnia aerea, recante il timbro di quest'ultima.

d) Per essere accettati dagli Stati membri, i documenti di cui alla lettera a) o alla lettera b) devono recare informazioni complete sui prodotti consegnati a bordo e indicare la data della consegna, il numero di immatricolazione e, se esiste, il nome delle navi o degli aeromobili. Per verificare che i quantitativi forniti a fini di approvvigionamento corrispondano al normale fabbisogno dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri della nave o dell'aeromobile considerati, gli Stati membri possono chiedere ulteriori informazioni o documenti complementari.

4. La domanda di pagamento dev'essere corredata, in tutti i casi, di una copia o fotocopia del documento di trasporto e del documento comprovante l'avvenuto pagamento dei prodotti destinati all'approvvigionamento.

5. I prodotti sottoposti al regime di cui all'articolo 40 non possono essere utilizzati per le forniture di cui al paragrafo 3, lettera b).

6. Le disposizioni dell'articolo 17 si applicano in quanto compatibili.

7. Il disposto dell'articolo 37 non si applica ai fini del presente articolo.

Articolo 46

1. In deroga all'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti destinati all'isola di Helgoland sono considerati esportati ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al pagamento delle restituzioni all'esportazione.

2. I prodotti destinati a San Marino non sono considerati esportati ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Articolo 47

1. I prodotti che sono riesportati nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 883 del regolamento (CE) n. 2454/93 possono beneficiare di una restituzione solo se la decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, che interverrà ulteriormente, è negativa e purché vengano rispettate le altre condizioni relative alla concessione di una restituzione.

2. Se i prodotti sono riesportati nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 1, nel documento di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è fatto riferimento a tale procedura.

Articolo 48

Per le esportazioni a destinazione

- delle forze armate di stanza in un paese terzo appartenenti a uno Stato membro o a un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri,
- delle organizzazioni internazionali stabilite in un paese terzo e di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, nonché
- delle rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo,

e per le quali l'esportatore non può fornire le prove di cui all'articolo 16, paragrafo 1 o 2, il prodotto si considera importato nel paese terzo di stanza o di stabilimento, previa presentazione della prova del pagamento dei prodotti e di un attestato di presa in consegna rilasciato dalle forze armate, dall'organizzazione internazionale o dalla rappresentanza diplomatica che sono destinatarie del prodotto nel paese terzo.

TITOLO IV

PROCEDURA DI VERSAMENTO DELLA RESTITUZIONE

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 49

1. La restituzione viene versata, su domanda specifica dell'esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione.

La domanda di restituzione è presentata come segue:

- a) per iscritto, eventualmente su un modulo speciale predisposto dagli Stati membri;

- b) oppure avvalendosi di sistemi informatici, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

Ai fini del primo comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 199, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 222, 223 e 224 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo della cauzione viene presentata, salvo cause di forza maggiore, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

Se il titolo di esportazione utilizzato per l'esportazione che dà diritto al pagamento della restituzione è stato rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, la pratica relativa al versamento della restituzione è corredata di una fotocopia retto-verso di tale titolo, debitamente imputato.

3. Qualora l'esemplare di controllo T5 o, ove del caso, il documento nazionale comprovante l'uscita dal territorio doganale della Comunità non vengano restituiti all'ufficio di partenza o all'organismo centrale entro tre mesi dal rilascio per cause non imputabili all'esportatore, quest'ultimo può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza.

I documenti giustificativi a corredo di tale domanda comprendono:

- a) se l'esemplare di controllo o il documento nazionale è stato rilasciato per comprovare che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità:

— copia o fotocopia del documento di trasporto,

e

- un documento dal quale risulti che il prodotto è stato presentato a un ufficio doganale di un paese terzo, ovvero uno o più dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 4.

Il documento di cui al secondo trattino può non essere richiesto per le esportazioni che danno luogo a una restituzione di importo inferiore o uguale a 1 200 EUR; nondimeno, in questo caso, l'esportatore è tenuto a presentare la prova del pagamento.

In caso di esportazione in un paese terzo aderente alla Convenzione relativa a un regime comune di transito, l'esemplare di rinvio n. 5 del documento comune di transito, debitamente vidimato da detto paese, o una fotocopia certificata conforme o una notifica della dogana di partenza, è equivalente ai documenti giustificativi;

- b) in caso di applicazione degli articoli 36, 40 o 44: una dichiarazione dell'ufficio doganale competente del controllo della destinazione, nella quale si confermi che sono state rispettate le condizioni affinché detto ufficio apponga il proprio visto sull'esemplare di controllo T5, oppure

c) in caso di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a) o dell'articolo 40: l'attestato di consegna a bordo di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera c) e un documento comprovante il pagamento dei prodotti destinati all'approvvigionamento.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, un attestato dell'ufficio doganale di uscita nel quale si certifichi che l'esemplare di controllo T5 è stato debitamente presentato e si indichi il numero di detto esemplare di controllo, l'ufficio che lo ha rilasciato e la data di uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità, è equivalente all'originale dell'esemplare di controllo T5.

Per la presentazione della prova di equivalenza si applica il disposto del paragrafo 4.

4. Se i documenti richiesti a norma dell'articolo 16 non hanno potuto essere presentati entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo sebbene l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli e inoltrarli entro tale scadenza, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari.

5. La domanda di equivalenza di cui al paragrafo 3, anche se non corredata dei documenti giustificativi, e la domanda di concessione di termini supplementari di cui al paragrafo 4, devono venir presentate entro il termine fissato al paragrafo 2. Se però le domande sono presentate nei sei mesi successivi a tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, primo comma.

6. Qualora si applichi l'articolo 37, la pratica relativa al versamento della restituzione viene presentata, salvo cause di forza maggiore, entro i dodici mesi successivi al mese d'imbarco; tuttavia, l'autorizzazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, può imporre all'esportatore l'obbligo di inoltrare la domanda di pagamento entro un termine più breve.

7. I servizi competenti di uno Stato membro possono chiedere la traduzione, nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale paese, di tutti i documenti che figurano nella pratica relativa al versamento della restituzione.

8. Le autorità competenti eseguono il versamento di cui al paragrafo 1 entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui dispongono di tutti gli elementi idonei all'evasione della pratica, salvo nei casi seguenti:

a) forza maggiore,

oppure

b) una specifica indagine amministrativa concernente il diritto alla restituzione; in questa ipotesi il versamento avrà luogo soltanto dopo il riconoscimento del diritto alla restituzione,

oppure

c) per applicare la compensazione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, secondo comma.

9. La restituzione può non essere versata se di entità inferiore o uguale a 60 EUR per dichiarazione di esportazione.

Articolo 50

1. Nei casi in cui sussistano tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria circa la prova del diritto alla concessione di una restituzione, salvo quella relativa all'osservanza di uno dei termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1 e all'articolo 40, paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:

a) la restituzione viene anzitutto ridotta del 15 %;

b) la parte restante (in prosieguo: «restituzione ridotta») viene inoltre diminuita come segue:

i) per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, viene detratto il 2 % della restituzione ridotta,

ii) per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, viene detratto il 5 % della restituzione ridotta, oppure

iii) per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 40, paragrafo 1, viene detratto il 10 % della restituzione ridotta.

2. Quando la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all'articolo 49, paragrafi 2 e 4, la restituzione da versare è pari all'85 % dell'importo pagabile in presenza di tutti i requisiti.

Quando la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all'articolo 49, paragrafi 2 e 4, ma sono stati superati i termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1 o all'articolo 40, paragrafo 1, la restituzione da versare è pari alla restituzione ridotta conformemente al paragrafo 1, diminuita del 15 % dell'importo pagabile ove fossero stati rispettati tutti i termini.

3. Se una restituzione è stata pagata in anticipo in conformità dell'articolo 24 ed uno o più dei termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, non sono stati rispettati la cauzione incamerata:

— è pari all'importo della riduzione determinato a norma del paragrafo 1,

— e l'importo di tale riduzione è maggiorato del 10 %.

La parte residua della cauzione viene svincolata.

Se una restituzione è stata pagata in anticipo in conformità dell'articolo 24 e la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all'articolo 49, paragrafi 2 e 4, viene restituito un importo corrispondente all'85 % della cauzione.

Se nel caso di cui al terzo comma non sono stati, inoltre, osservati uno o più termini previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, e dall'articolo 15, paragrafo 1, viene restituito:

- un importo pari a quello restituito a norma del terzo comma,
- previa detrazione dell'importo della cauzione incamerata a norma del primo comma.

4. La restituzione totale perduta non può superare l'importo integrale della restituzione che sarebbe stato versato in presenza di tutti i requisiti previsti.

5. Ai fini del presente articolo è assimilata all'inosservanza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'inosservanza del termine di cui all'articolo 39, paragrafo 1.

6. In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e/o dell'articolo 18, paragrafo 3, e/o dell'articolo 51:

- il calcolo delle riduzioni di cui al presente articolo si basa sull'importo della restituzione dovuto risultante dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e/o dell'articolo 18, paragrafo 3, e/o dell'articolo 51;
- la restituzione perduta in virtù del presente articolo non può superare la restituzione dovuta risultante dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e/o dell'articolo 18, paragrafo 3, e/o dell'articolo 51.

CAPO 2

Sanzioni e recupero degli importi indebitamente pagati

Articolo 51

1. Qualora si constati che, ai fini della concessione di una restituzione all'esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante, la restituzione dovuta per tale esportazione è quella relativa all'esportazione effettivamente realizzata, ridotta di un importo pari a quanto segue:

- a) alla metà della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione relativa all'effettiva esportazione;
- b) al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione dovuta, qualora l'esportatore abbia fornito deliberatamente false informazioni.

2. Si considera restituzione richiesta l'importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell'articolo 5 o dell'articolo 26, paragrafo 2. Qualora il tasso di restituzione vari in funzione della destinazione, la parte differenziata della restituzione si calcola in base alle informazioni concernenti la quantità, il peso e la destinazione, fornite a norma dell'articolo 49.

3. La sanzione di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica nei casi seguenti:

- a) forza maggiore;
 - b) nei casi eccezionali in cui l'esportatore, dopo aver constatato di aver chiesto una restituzione eccessiva, ne informi immediatamente e per iscritto, di propria iniziativa, le competenti autorità, salvo che queste ultime gli abbiano comunicato l'intenzione di esaminare la sua domanda o che egli sia venuto altrimenti a conoscenza di tale intenzione o che dette autorità abbiano già accertato l'inesattezza della restituzione richiesta;
 - c) errore manifesto circa la restituzione richiesta, accertato dalla competente autorità;
 - d) domanda di restituzione conforme al regolamento (CE) n. 1222/94, in particolare all'articolo 3, paragrafo 2, e sia stata calcolata in base alla media dei quantitativi utilizzati nel corso di un dato periodo;
 - e) adeguamento del peso, purché la differenza di peso sia dovuta a un diverso metodo di pesatura.
4. Qualora la riduzione di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) dia luogo a un importo negativo, questo viene pagato dall'esportatore.

5. Se le competenti autorità accertano che la restituzione richiesta era inesatta, che l'esportazione non è stata eseguita e che, di conseguenza, non è possibile ridurre la restituzione, l'esportatore paga l'importo equivalente alla sanzione di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), che sarebbe stata applicata qualora avesse avuto luogo l'esportazione. Qualora il tasso della restituzione vari in funzione della destinazione, ai fini del calcolo della restituzione richiesta e della restituzione dovuta si tiene conto, salvo in caso di destinazione obbligatoria, del tasso positivo più basso oppure, se superiore, del tasso risultante dall'indicazione della destinazione menzionata a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, o dell'articolo 26, paragrafo 4.

6. Il pagamento di cui ai paragrafi 4 e 5 è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento. In caso di inosservanza di tale termine, l'esportatore versa i relativi interessi, al tasso di cui all'articolo 52, paragrafo 1, per il periodo che inizia trenta giorni dopo la data del ricevimento della domanda di pagamento e termina il giorno precedente la data del pagamento dell'importo richiesto.

7. Le sanzioni non si applicano se la restituzione richiesta è superiore alla restituzione dovuta a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 35, paragrafo 2 e/o dell'articolo 50.

8. Le sanzioni si applicano fatte salve le ulteriori sanzioni previste dal diritto nazionale.

9. Gli Stati membri possono rinunciare ad applicare le sanzioni di importo pari o inferiore a 60 EUR per dichiarazione di esportazione.

10. Qualora il titolo non sia stato rilasciato per il prodotto indicato nella dichiarazione di esportazione o nella dichiarazione di pagamento, non è dovuta alcuna restituzione e non si applica il paragrafo 1.

11. Qualora la restituzione sia stata fissata anticipatamente, il calcolo della sanzione viene basato sui tassi di restituzione vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo e senza tener conto della perdita della restituzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o della riduzione della restituzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 o dell'articolo 18, paragrafo 3. Se del caso, tali tassi vengono adeguati in base alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.

Articolo 52

1. Fatto salvo l'obbligo di versare eventuali importi negativi, di cui all'articolo 51, paragrafo 4, in caso di pagamento indebito di una restituzione il beneficiario è tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti — incluse eventuali sanzioni in forza dell'articolo 51, paragrafo 1 — maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso. Tuttavia,

- a) qualora l'obbligo del rimborso sia garantito da una cauzione non ancora svincolata, l'incameramento della stessa a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, o dell'articolo 35, paragrafo 1, costituisce il recupero degli importi dovuti;
- b) qualora la cauzione sia stata svincolata, il beneficiario versa l'importo della cauzione che sarebbe stato incamerato, maggiorato di interessi calcolati a partire dalla data dello svincolo fino al giorno precedente la data del pagamento.

Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento.

Quando viene chiesto il rimborso, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è eseguito il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta di rimborso.

Il tasso d'interesse da applicare viene calcolato secondo il diritto nazionale, ma non può essere inferiore al tasso d'interesse applicato in caso di recupero di importi nazionali.

Qualora i pagamenti indebiti siano imputabili ad errore dell'autorità competente, non viene applicato alcun interesse o, al massimo, si applica un importo da stabilirsi

dallo Stato membro interessato e pari all'indebito arricchimento.

Se la restituzione è stata pagata a un cessionario, questi è responsabile in solido con l'esportatore per il rimborso degli importi indebitamente percepiti, delle cauzioni indebitamente svincolate e degli interessi relativi ad una specifica operazione di esportazione. Tuttavia, la responsabilità del cessionario è limitata all'importo versatogli maggiorato degli interessi relativi a tale importo.

2. Gli importi recuperati, gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 51, paragrafi 4 e 5 e gli interessi percepiti vengono versati agli organismi pagatori e da questi dedotti dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (¹).

Qualora non venga rispettato il termine di pagamento, gli Stati membri possono decidere che gli importi indebitamente pagati, le cauzioni indebitamente svincolate o gli interessi fino alla data della compensazione, anziché essere rimborsati, siano dedotti da successivi pagamenti da effettuare all'esportatore.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche agli importi da pagare in applicazione dell'articolo 51, paragrafi 4 e 5.

3. Fatta salva la facoltà di non applicare le sanzioni di importo esiguo di cui all'articolo 51, paragrafo 9, gli Stati membri possono non chiedere il rimborso degli importi delle restituzioni indebitamente pagate, delle cauzioni indebitamente svincolate, degli interessi e degli importi di cui all'articolo 51, paragrafo 4, se il rimborso complessivo non supera 60 EUR per dichiarazione di esportazione, a condizione che ciò sia previsto anche da analoghe norme di diritto nazionale per casi simili.

4. L'obbligo di rimborso di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

- a) se il pagamento è stato eseguito a seguito di un errore delle stesse autorità competenti degli Stati membri o di un'altra autorità interessata, errore che non era ragionevolmente riconoscibile dal beneficiario, sempre che quest'ultimo abbia agito in buona fede, oppure
- b) se più di quattro anni sono intercorsi tra il giorno in cui la decisione definitiva sulla concessione della restituzione è notificata al beneficiario e il giorno in cui quest'ultimo riceve la prima informazione da parte di un'autorità nazionale o comunitaria circa la natura indebita del pagamento di cui trattasi. Detta norma si applica solo se il beneficiario ha agito in buona fede.

Gli atti di terzi direttamente o indirettamente attinenti alle formalità necessarie per il pagamento della restituzione, compresi gli atti delle società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, sono imputabili al beneficiario.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano agli anticipi relativi a restituzioni. In caso di mancato rimborso in forza del presente paragrafo, non si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a).

(¹) GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53

Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

- immediatamente, i casi di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione ne informa gli altri Stati membri;
- i quantitativi corrispondenti a ciascun codice a dodici cifre esportati senza un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, per i casi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, all'articolo 6 e all'articolo 45. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione venga effettuata entro il secondo mese successivo a quello in cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione.

Articolo 54

1. Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad applicarsi:

- alle esportazioni per le quali le dichiarazioni d'esportazione sono state accettate prima della decorrenza di efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1999.

e,

- in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 565/80, alle esportazioni per le quali le dichiarazioni di pagamento sono state accettate prima della decorrenza di efficacia del presente regolamento.

2. In tutti gli atti comunitari, i rinvii ai regolamenti n. 1041/67/CEE, (CEE) n. 192/75, (CEE) n. 2730/79, (CEE) n. 798/80, (CEE) n. 2570/84, (CEE) n. 2158/87 e (CEE) n. 3665/87 o ai loro articoli s'intendono fatti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli del medesimo.

La tavola di concordanza con l'articolato del regolamento (CEE) n. 3665/87 figura nell'allegato I.

Articolo 55

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

Su domanda degli interessati, le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e dell'articolo 15, paragrafo 4, si applicano alle esportazioni per le quali le formalità doganali sono state espletate a partire dal 19 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Tavola di concordanza

Presente regolamento	Regolamento (CEE) N. 3665/87
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3 (nuovo)	—
Articolo 4	Articolo 2 bis
Articolo 5	Articolo 3
Articolo 6	Articolo 3 bis
Articolo 7	Articolo 4
Articolo 8	Articolo 6
Articolo 9	Articolo 6 bis
Articolo 10	Articolo 7
Articolo 11, paragrafi 1, 5 e 6	Articolo 8
Articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 10
Articolo 12	Articolo 9
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14	Articolo 16
Articolo 15	Articolo 17
Articolo 16	Articolo 18
Articolo 17	Articolo 19
Articolo 18	Articolo 20
Articolo 19	Articolo 21
Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 5
Articolo 20, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 21	Articolo 13
Articolo 22	Articolo 14
Articolo 23	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 24	Articolo 22
Articolo 25	Articolo 23
Articolo 26	Articolo 25
Articolo 27	Articolo 26
Articolo 28, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6	Articolo 27
Articolo 29	Articolo 28
Articolo 30	Articolo 28 bis
Articolo 31	Articolo 29
Articolo 32	Articolo 30
Articolo 33	Articolo 31
Articolo 34	Articolo 32
Articolo 35	Articolo 33
Articolo 36	Articolo 34
Articolo 37	Articolo 35
Articolo 38	Articolo 36
Articolo 39	Articolo 37
Articolo 40	Articolo 38
Articolo 41	Articolo 39
Articolo 42	Articolo 40

Presente regolamento	Regolamento (CEE) N. 3665/87
Articolo 43	Articolo 41
Articolo 44	Articolo 42
Articolo 45	Articolo 43
Articolo 46	Articolo 44
Articolo 47	Articolo 45
Articolo 48	Articolo 46
Articolo 49, paragrafi da 1 a 7	Articolo 47
Articolo 49, paragrafo 9	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 50	Articolo 48
Articolo 51	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 52	Articolo 11, paragrafi da 3 a 6
Articolo 53	Articolo 49
Articolo 54	Articolo 50
Articolo 55	Articolo 51
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato III
Allegato III	Allegato IV
Allegato IV	
Allegato V	

ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi che subordinano il trasferimento finanziario all'importazione del prodotto, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d)

Algeria	Malawi
Burundi	Malta
Guinea equatoriale	Saint Lucia
Kenia	Senegal
Lesotho	Tanzania

*ALLEGATO IV***Elenco dei paesi terzi o territori di cui all'articolo 17, lettere b) e c)**

Islanda	Slovacchia
Norvegia	Ungheria
Liechtenstein	Romania
Svizzera	Bulgaria
Isola di Helgoland	Albania
Andorra	Ucraina
Gibilterra	Belarus
Ceuta e Melilla	Moldavia
Città del Vaticano	Russia
Malta	Georgia
Cipro	Armenia
Marocco	Azerbaijan
Turchia	Slovenia
Estonia	Croazia
Lettonia	Bosnia-Erzegovina
Lituania	Serbia e Montenegro
Polonia	Ex repubblica iugoslava di Macedonia
Repubblica ceca	

ALLEGATO V

Elenco dei prodotti ai quali si applica l'articolo 20, paragrafo 4, lettera d)

- I. Prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 (riso)
- II. Prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (zucchero e isoglucosio)
- III. Prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (cereali)

IV.

Codice NC	Carni bovine
0102	Animali vivi della specie bovina
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
0206 10 95	Prezzi detti «onglets» e «hampes», freschi o refrigerati
0206 29 91	Prezzi detti «onglets» e «hampes», congelati

V.

Codice NC	Latte e prodotti lattiero-caseari
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0403 90 11 a 0403 90 39	Latticello in polvere
0404 90 21 a 0404 90 89	Componenti del latte
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte
0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere
0406 30	Formaggi fusi
0406 90 13 a 0406 90 27 0406 90 61 a 0406 90 81 0406 90 86 a 0406 90 88	} Altri formaggi

VI.

Codice NC	Vini
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75 2204 29 83 2204 29 84 2204 29 94 2204 29 98	} Vini da tavola sfusi

VII.

Codice NC	Prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato
1901 90 91	— — — Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404
2101 12 92	— — — Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè
2101 20 92	— — — Preparazioni a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate
3505 10 10 a 3505 10 90	Destrina ed altri amidi e fecole modificati
3809 10 10 a 3809 10 90	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni a base di sostanze amidacee

REGOLAMENTO (CE) N. 801/1999 DELLA COMMISSIONE**del 16 aprile 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2566/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 12 al 15 aprile 1999, è fissata una restituzione massima pari a 327,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2566/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 802/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 2565/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 12 al 15 aprile 1999, è fissata una restituzione massima pari a 158,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2565/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 803/1999 DELLA COMMISSIONE**del 16 aprile 1999****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 5 400 t di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 ⁽⁵⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui

bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che, per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 5 400 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1999.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 56 del 26.2.1998, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 9000	01	85,00	1006 30 65 9900	01	106,00
1006 20 13 9000	01	85,00		04	—
1006 20 15 9000	01	85,00	1006 30 67 9100	05	112,00
1006 20 17 9000	—	—			
1006 20 92 9000	01	85,00	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 94 9000	01	85,00			
1006 20 96 9000	01	85,00	1006 30 92 9100	01	106,00
1006 20 98 9000	—	—		02	112,00 (2)
1006 30 21 9000	01	85,00		03	117,00 (2)
1006 30 23 9000	01	85,00		04	—
1006 30 25 9000	01	85,00		05	112,00
1006 30 27 9000	—	—	1006 30 92 9900	01	106,00
1006 30 42 9000	01	85,00		04	—
1006 30 44 9000	01	85,00	1006 30 94 9100	01	106,00
1006 30 46 9000	01	85,00		02	112,00 (2)
1006 30 48 9000	—	—		03	117,00 (2)
1006 30 61 9100	01	106,00		04	—
	02	112,00 (2)		05	112,00
	03	117,00 (2)	1006 30 94 9900	01	106,00
	04	—		04	—
	05	112,00			
1006 30 61 9900	01	106,00	1006 30 96 9100	01	106,00
	04	—		02	112,00 (2)
1006 30 63 9100	01	106,00		03	117,00 (2)
	02	112,00 (2)		04	—
	03	117,00 (2)		05	112,00
	04	—			
	05	112,00	1006 30 96 9900	01	106,00
1006 30 63 9900	01	106,00		04	—
	04	—			
1006 30 65 9100	01	106,00	1006 30 98 9100	05	112,00
	02	112,00 (2)			
	03	117,00 (2)	1006 30 98 9900	—	—
	04	—			
	05	112,00	1006 40 00 9000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia; restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo totale di 1 847 t.

02 le zone I, II, III, VI, a esclusione della Turchia,

03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,

05 Ceuta e Melilla; restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo totale di 553 t.

(2) Per il riso delle destinazioni 02 e 03, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo totale di 3 000 t.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 804/1999 DELLA COMMISSIONE**del 16 aprile 1999****che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 508/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api

mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che lincomicina e ceftiofur devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che melissae aetheroleum, centellae asiaticae extractum, stricnina, 1-metil-2-pirrolidone, etamsylato, enilconazolo e cefacetrile devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, acido ossolinico, cefacetrile e tiamfenicolo devono essere inseriti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, il periodo di durata dei limiti massimi provvisori di residui precedentemente definitivi nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve essere esteso per nafcillin e cefapirina;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 60 del 9.3.1999, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato:

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.2. Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Ceftiofur	Somma di tutti i residui che conservano la struttura betalattamica espressi come desfuoroilceftiofur	Bovini	1 000 µg/kg 2 000 µg/kg 2 000 µg/kg 6 000 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte, non per somministrazione intramammaria	
		Suini	1 000 µg/kg 2 000 µg/kg 2 000 µg/kg 6 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene»	

1.2.9. Lincosamidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Lincomicina	Lincomicina	Bovini	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte»	

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«1-Metil-2-pirrolidone	Equidi	
Cefacettrile	Bovini	Esclusivamente per uso intramammario e per tutti i tessuti tranne il latte
Enilconazolo	Bovini, equidi	Esclusivamente ad uso topico
Etamsylato	Tutte le specie da produzione alimentare	
Stricnina	Bovini	Esclusivamente per uso orale a dosi non superiori a 0,1 mg/kg peso corporeo»

6. Sostanze di origine vegetale

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Centellae asiaticae extractum	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico»
Melissae aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	

C. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato:

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.4. Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Cefacettrile	Cefacettrile	Bovini	125 µg/kg	Latte	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2001 Esclusivamente per uso intramammario
Cefapirina	Somma di cefapirina e desacetilcefapirina	Bovini	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2001»

1.2.6. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Acido ossolinico	Acido ossolinico	Bovini	100 µg/kg	Muscolo	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2001»
			50 µg/kg	Grasso	
			150 µg/kg	Fegato	
			150 µg/kg	Rene	
		Suini	100 µg/kg	Muscolo	
			50 µg/kg	Pelle + grasso	
			150 µg/kg	Fegato	
			150 µg/kg	Rene	
		Polli	100 µg/kg	Muscolo	
			50 µg/kg	Pelle + grasso	
			150 µg/kg	Fegato	
			150 µg/kg	Rene	
			50 µg/kg	Uova	
		Pesce	300 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali	

1.2.10. Penicilline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Nafcillin	Nafcillin	Bovini	300 µg/kg	Muscolo	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2001»
			300 µg/kg	Grasso	
			300 µg/kg	Fegato	
			300 µg/kg	Rene	
			30 µg/kg	Latte	

1.2.11. Florfenicolo e composti associati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
◀Tiamfenicolo	Tiamfenicolo	Ovini	50 µg/kg	Muscolo	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2001»
			50 µg/kg	Grasso	
			50 µg/kg	Fegato	
			50 µg/kg	Rene	
		Suini	50 µg/kg	Muscolo	
			50 µg/kg	Pelle + grasso	
			50 µg/kg	Fegato	
			50 µg/kg	Rene	
		Pesce	50 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali	

1.2.13. Lincosamidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
◀Lincomicina	Lincomicina	Ovini	100 µg/kg	Muscolo	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2001»
			50 µg/kg	Grasso	
			500 µg/kg	Fegato	
			1 500 µg/kg	Rene	
			150 µg/kg	Latte	
		Suini	100 µg/kg	Muscolo	
			50 µg/kg	Pelle + grasso	
			500 µg/kg	Fegato	
			1 500 µg/kg	Rene	
		Polli	100 µg/kg	Muscolo	
			50 µg/kg	Pelle + grasso	
			500 µg/kg	Fegato	
			1 500 µg/kg	Rene	
			50 µg/kg	Uova	

REGOLAMENTO (CE) N. 805/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1999

che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

Il presente regolamento determina l'aliquota dei contributi speciali di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, i coefficienti del regime «vecchio per nuovo» nonché le modalità pratiche per l'esecuzione della politica di capacità delle flotte comunitarie.

considerando che in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, la Commissione fissa le modalità pratiche per l'esecuzione della politica di regolazione della capacità delle flotte comunitarie definita da detto regolamento;

CONTRIBUTI SPECIALI

Articolo 2

considerando che è opportuno mantenere i tassi di contributi speciali e dei tonnellaggi equivalenti fissati dai regolamenti (CEE) n. 1102/89 della Commissione⁽²⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 241/97⁽³⁾, e (CE) n. 241/97 che si sono dimostrati efficaci;

1. L'importo dei contributi speciali per i vari tipi e categorie di battelli si situa in una forcella che va dal 70 % al 115 % delle seguenti aliquote:

— Battelli da carico secco:

— Automotori: 120 euro/t

— Chiatte a spinta: 60 euro/t

— Chiatte rimorchiate: 43 euro/t.

— Navi cisterna:

— Automotori: 216 euro/t

— Chiatte a spinta: 108 euro/t

— Chiatte rimorchiate: 39 euro/t.

— Spintori:

180 euro/kilowatt con aumento lineare fino a 240 euro/kilowatt per una forza motrice pari o superiore a 1 000 kW.

considerando che è opportuno modificare i livelli dei vari coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 718/1999, fissati rispettivamente dal regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione⁽⁴⁾, per quanto concerne le navi cisterna, (CE) n. 2310/96⁽⁵⁾ per quanto concerne gli spintori e (CE) n. 742/98⁽⁶⁾ per quanto concerne i battelli da carico secco, per tener conto degli sviluppi economici nei vari settori;

2. — Per i battelli di portata lorda inferiore a 450 t, le aliquote massime dei contributi speciali di cui al paragrafo 1 sono ridotte del 30 %.

— Per i battelli di portata lorda da 450 a 650 t, le aliquote massime dei contributi speciali sono ridotte dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 tonnellate.

— Per i battelli di portata lorda da 650 a 1 650 t, le aliquote massime dei contributi speciali subiscono un aumento lineare dal 100 al 115 %; fino ai battelli di portata lorda superiore a 1 650 t restano pari al 115 %.

considerando che per far agire la solidarietà finanziaria tra i fondi della navigazione interna, è opportuno che la Commissione, di concerto con le autorità dei fondi, proceda, all'inizio di ogni anno, alla contabilizzazione delle risorse disponibili nel fondo di riserva e alla perequazione dei conti in caso di una nuova azione di risanamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono state discusse con gli Stati membri interessati e le organizzazioni rappresentative della navigazione interna a livello comunitario,

⁽¹⁾ GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 116 del 28.4.1989, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 40 dell'11.2.1997, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 298 del 19.11.1994, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 313 del 3.12.1996, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 103 del 3.4.1998, pag. 3.

3. La conversione dei contributi annui, espressi in euro, nella moneta nazionale del fondo interessato si effettua secondo il corso dei cambi fra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che adottano l'euro stabiliti dal regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998 ⁽¹⁾.

TONNELLAGGIO EQUIVALENTE

Articolo 3

1. Quando un proprietario mette in servizio un battello di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 718/99 e presenta alla demolizione un altro tipo di attrezzature fluviali, il tonnellaggio equivalente da prendere in considerazione è determinato, nell'ambito di ciascuna delle due specie di battelli in appreso indicate, in base ai seguenti coefficienti di valutazione:

- Battelli da carico secco:
 - automotori di oltre 650 t: 1,00
 - chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,50
 - chiatte rimorciate di oltre 650 t: 0,36
- Navi cisterna:
 - automotori di oltre 650 t: 1,00
 - chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,50
 - chiatte rimorciate di oltre 650 t: 0,18

2. Per i battelli di portata lorda inferiore a 450 t, i coefficienti di cui al paragrafo 1 sono ridotti del 30 %. Per i battelli di portata lorda da 450 a 650 t, detti coefficienti sono ridotti dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 t. Per i battelli di portata lorda da 650 a 1 650 t, i coefficienti subiscono un aumento lineare dal 100 al 115 %.

COEFFICIENTI DEL REGIME «VECCHIO PER NUOVO»

Articolo 4

A decorrere dal 29 aprile 1999 l'entrata in servizio dei battelli è subordinata alla condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/1999:

1. Trattandosi di battelli da carico secco il coefficiente è fissato a 1:1 (rapporto fra il tonnellaggio vecchio e quello nuovo).
2. Trattandosi di navi cisterna il coefficiente è fissato a 1,30:1.

⁽¹⁾ GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

3. Trattandosi di spintori, il coefficiente è fissato a 0,75:1.

SOLIDARIETÀ FINANZIARIA

Articolo 5

1. Per contabilizzare le risorse disponibili nel fondo di riserva e per attuare la solidarietà finanziaria fra i conti dei diversi fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 718/1999, all'inizio di ogni anno ciascun fondo comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

- le entrate del fondo nel corso dell'anno precedente (R_{dn}) purché queste siano destinate al versamento dei premi di demolizione o a misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999,
- gli obblighi finanziari assunti dal fondo nel corso dell'anno precedente e relativi ai premi di demolizione o a misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (P_n),
- le rimanenze in data 1° gennaio dell'anno precedente, provenienti dalle entrate destinate al versamento dei premi di demolizione o da misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (S_n).

2. La Commissione determina, in collaborazione con le autorità dei fondi e in base ai dati di cui al paragrafo 1:

- l'importo totale degli obblighi finanziari assunti da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente per il versamento di premi di demolizione o per misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (P_t);
- l'importo totale delle entrate realizzate da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente (R_{dt});
- la somma dei disavanzi di tutti i fondi al 1° gennaio dell'anno precedente (S_t);
- gli impegni annui normalizzati (P_{nn}) dei singoli fondi, calcolati secondo la seguente formula:

$$P_{nn} = \frac{P_t}{(R_{dt} + S_t)} \times (R_{dn} + S_n)$$

- per ciascun fondo, la differenza fra gli impegni annui (P_n) e gli impegni annui normalizzati (P_{nn});
- gli importi che ciascun fondo i cui impegni annui siano inferiori agli impegni annui normalizzati ($P_n < P_{nn}$) versa ad un fondo i cui impegni annui siano superiori agli impegni annui normalizzati ($P_n > P_{nn}$).

3. Anteriormente al 1° marzo dell'anno in corso ogni fondo versa agli altri fondi gli importi di cui al sesto trattino del paragrafo 2.

CONSULTAZIONI

Articolo 6

Per tutte le questioni concernenti la politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie e le modifiche del presente regolamento, la Commissione si avvale del parere di un gruppo composto di esperti delle organizzazioni professionali che rappresentano il settore della navigazione interna a livello comunitario e degli Stati membri interessati. Il gruppo è denominato «Gruppo di esperti — Politica di regolazione delle capacità e di promozione delle flotte comunitarie».

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 1999.

Il regolamento (CEE) n. 1102/89 è abrogato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 806/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 881/98 recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2215/98⁽⁴⁾, prevede le modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per taluni tipi di v.q.p.r.d.;

considerando che appare necessario concedere agli eventuali interessati, in possesso dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. 881/98, più tempo per completare l'elenco delle diciture tradizionali figurante nell'allegato, rinviando

di sei mesi la data di entrata in applicazione del regolamento citato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 881/98 la data del 1° aprile 1999 è sostituita dal 1° ottobre 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 124 del 25.4.1998, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 279 del 16.10.1998, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 807/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1999

recante, a seguito dell'introduzione dell'euro, misure transitorie per il finanziamento delle ispezioni e dei controlli ai sensi della direttiva 85/73/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che l'articolo 7 della direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari contemplati dalle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE⁽³⁾, stabilisce che il tasso da adottare per la conversione in moneta nazionale degli importi in ecu previsti da detta direttiva è quello pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, il primo giorno lavorativo di settembre e che tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;considerando che il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁽⁴⁾, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti all'unione economica e monetaria è l'euro; che i tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2866/98⁽⁵⁾;

considerando che a norma delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98, i prezzi e gli importi fissati negli atti relativi alla politica agricola comune sono espressi in euro; che negli Stati membri partecipanti essi sono versati o riscossi in euro e che negli altri Stati membri sono convertiti nella pertinente moneta nazionale mediante il tasso di cambio e sono versati o riscossi in moneta nazionale;

considerando che le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 85/73/CEE, almeno per un periodo transitorio rappresentato dall'anno 1999, non sono conformi alle

disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 e del regolamento (CE) n. 2799/98; che per garantire un passaggio armonioso al nuovo regime occorre derogare a tali disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 7 della direttiva 85/73/CEE, negli Stati membri che hanno adottato la moneta unica gli importi in euro previsti da detta direttiva sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso irrevocabilmente fissato dal regolamento (CE) n. 2866/98.

2. Negli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98, gli importi in euro previsti dalla direttiva 85/73/CEE e applicati nel corso del 1999 sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre 1998.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, a tutte le operazioni effettuate nel corso del periodo che intercorre tra la data di entrata in applicazione e la data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni sostituite dall'articolo 1, paragrafo 1.

(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(2) GU L 32 del 5.2.1985, pag. 14.

(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(4) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(5) GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 808/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 1999
che modifica il regolamento (CE) n. 2148/96 per quanto riguarda l'allegato III

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3492/90, del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3492/90 stabilisce i principi per la gestione contabile delle scorte agricole d'intervento pubblico e che il regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione⁽²⁾ stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico;

considerando che è opportuno inserire anche il riso nel regolamento (CE) n. 2148/96 che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2148/96, il punto III è sostituito dal testo seguente:

«III. CEREALI E RISI

A. Procedura di ispezione materiale

1. Selezione delle celle o dei locali da controllare, corrispondente almeno al 5 % del quantitativo totale di cereali e riso giacenti all'intervento pubblico.

La selezione viene effettuata in base ai dati disponibili nella contabilità di magazzino dell'organismo di intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.

2. Ispezione materiale:

- verifica della presenza di cereali o di riso nelle celle o magazzini selezionati;
- identificazione dei cereali o del riso,
- controllo delle condizioni di magazzinaggio e raffronto del luogo di magazzinaggio e dell'identità dei cereali o del riso con i dati della contabilità di magazzino;
- valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo previamente riconosciuto dall'organismo di intervento e la cui descrizione deve essere conservata presso la sede del medesimo.

3. In ciascuno dei luoghi di magazzinaggio devono essere a disposizione una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o cella di magazzinaggio;

in ciascun magazzino i cereali o il riso devono essere immagazzinati in modo da poter consentire l'esecuzione di una verifica volumetrica.

- B. Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze.

È ammesso un limite di tolleranza per le eventuali differenze constatate in sede di verifica volumetrica dei prodotti.

Si applica l'articolo 6 del regolamento quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell'ispezione materiale, e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per quanto riguarda i cereali e uguale o superiore al 6 % per quanto riguarda il riso per il magazzinaggio in silo e per il magazzinaggio in depositi orizzontali.

Nel caso di cereali immagazzinati è possibile tener conto dei quantitativi calcolati mediante pesatura al momento dell'entrata in magazzino anziché di quelli ottenuti da una valutazione volumetrica, qualora quest'ultima non assicuri il grado di precisione auspicabile e purché lo scarto tra i due valori non risulti eccessivo.

⁽¹⁾ GU L 337 del 4.12.1990, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 288 del 9.11.1996, pag. 6.

L'organismo d'intervento può avvalersi di questa possibilità qualora le circostanze, valutate caso per caso, le giustificano, e comunque sotto la propria responsabilità. In tal caso, esso è tenuto ad indicarlo nel verbale.

(Modello indicativo)

CEREALI E RISO — CONTROLLO DELLE GIACENZE

Prodotto:	Titolare del magazzino: Magazzino, Silo: N. cella:	Data:
Partita	Quantità risultante della contabilità	

A. Prodotti immagazzinati in silo

Numero della cella	Volume in base al capitolato m ³ (A)	Volume libero constatato m ³ (B)	Volume dei cereali immagazzinati m ³ (A-B)	Peso specifico constatato (kg/hl = 100)	Peso dei cereali

Totale (A):

B. Prodotti immagazzinati in deposito orizzontale

	Celle n.	Celle n.	Celle n.
Superficie utilizzata: m ² } m ³ m ² } m ³ m ² } m ³
Altezza: m } m ³ m } m ³ m } m ³
Rettifiche: m ³ m ³ m ³
Volume: m ³ m ³ m ³
Peso specifico:..... kg/hl kg/hl kg/hl
Peso totale t t t

Totale (B):

Peso totale magazzino:

Differenza rispetto al peso contabile:

In %:

....., il

Controllore organismo di intervento:

(Timbro e firma)»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 809/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 1999

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di aprile 1999 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2973/79 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni speciali per il secondo trimestre 1999; che

non sono stati chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il secondo trimestre 1999 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79.

Articolo 2

Nei primi dieci giorni del terzo trimestre 1999 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 3 750 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.

REGOLAMENTO (CE) N. 810/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 1999
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 780/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 780/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 780/1999 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 101 del 16.4.1999, pag. 48.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	46,89	36,89
	di qualità media (1)	56,89	46,89
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	58,77	48,77
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	58,77	48,77
	di qualità media	82,84	72,84
	di bassa qualità	99,27	89,27
1002 00 00	Segala	107,20	97,20
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	107,20	97,20
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	107,20	97,20
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	105,43	95,43
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	105,43	95,43
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	107,20	97,20

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 15. 4. 1999)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	113,59	101,19	91,97	79,69	135,13 (**)	125,13 (**)	82,05 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	9,12	1,90	8,02	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	18,19	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,90 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 22,02 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 EUR/t (HRW2)
: 0,00 EUR/t (SRW2).

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 791/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 101 del 16 aprile 1999)

Pagina 67, allegato, in corrispondenza del codice NC ex 1006 30,

Riso lavorato:

— a grani tondi

— a grani medi

— a grani lunghi

nella colonna «Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base»:

anziché: «11,500»,

leggi: «11,200».
